



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea (*ordinamento ex D.M.
270/2004*)
in Economia Aziendale

Tesi di Laurea

—
Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

La valutazione delle rimanenze
di magazzino
Principio contabile 13

Relatore

Ch. Prof. Moreno Mancin

Laureando

Denis Borino

Matricola 759439

Anno Accademico

2012 / 2013

Indice

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1 – PRINCIPIO CONTABILE 13

- 1.1 *L'Organismo Italiano di Contabilità e la sua attività***
- 1.2 *La versione del 13 luglio 2005***
- 1.3 *Aggiornamento del Principio contabile nazionale OIC 13***

CAPITOLO 2 – LA DISCIPLINA CIVILISTICA, CONTABILE E FISCALE ALLA LUCE DEGLI AGGIORNAMENTI

- 2.1 *Profilo civilistico***
- 2.2 *Profilo contabile***
- 2.3 *Profilo fiscale***
- 2.4 *Principali novità e confronto con la letteratura di riferimento***

CAPITOLO 3 – I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

- 3.1 *Introduzione agli IAS/IFRS***
- 3.2 *La valutazione delle rimanenze secondo lo IAS 2***
- 3.3 *Confronto tra Principio contabile nazionale ed internazionale***

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

In molte imprese industriali e commerciali, la valutazione delle rimanenze, o giacenze finali di magazzino, è con altissima probabilità e concordando con l'Aymerich¹, l'attività più articolata ed impegnativa fra quelle richieste dalla redazione del bilancio d'esercizio. I necessari calcoli si basano, infatti, su dati sostanzialmente derivanti da presunzioni e stime soggettive che danno luogo ad abusi e valutazioni ingiustificate, anche e soprattutto per motivi fiscali. Dilatare o sottostimare le rimanenze è, pertanto, metodo di facile applicazione per pilotare nella direzione desiderata, e senza rischi, il reddito.

Inventariazione e valutazione delle rimanenze di magazzino non devono mai disattendere ai principi contabili generali², all'applicazione di appropriate tecniche contabili ed alla conoscenza della normativa civilistica e fiscale.

Questo lavoro, tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità (in seguito OIC) e delle prescrizioni contenute negli International Accounting Standards (in seguito IAS), ha l'obiettivo di esporre i profili evolutivi ed offrire spunti di riflessione su alcuni aspetti rilevanti della valutazione delle rimanenze di magazzino.

Il primo capitolo presenta la versione del 13 luglio 2005 del Principio contabile nazionale OIC 13 "*Le rimanenze di magazzino*"³, la relativa proposta di aggiornamento, sotto forma di "*bozza per la consultazione*", del 27 aprile 2012 ed espone una breve illustrazione delle novità introdotte.

Il secondo capitolo tratta specificamente, anche alla luce degli aggiornamenti, la disciplina civilistica, contabile e fiscale delle rimanenze di magazzino.

Il terzo ed ultimo capitolo si sofferma, in particolare, sul Principio contabile internazionale n. 2 "*Inventories*" – "*Rimanenze*" relativo alla valutazione delle rimanenze di magazzino, proponendo un confronto tra Principio contabile nazionale ed internazionale.

1 Si veda (<http://www.impresalavoro.eu/bilancio/valutazione-delle-rimanenze-di-magazzino.html>).

2 Si veda il Principio contabile nazionale OIC 11 "*Bilancio d'esercizio-finalità e postulati*".

3 Della serie dei Principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall' OIC in relazione alla riforma del diritto societario. Sostituisce la precedente versione del gennaio 1994.

CAPITOLO 1 – PRINCIPIO CONTABILE 13

1.1 *L'Organismo italiano di contabilità e la sua attività*⁴

«L'OIC nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali Parti private e pubbliche italiane, di costituire uno «standard setter» nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile.»

Fondatori dell'Organismo sono stati i rappresentanti della professione contabile (ricordiamo, tra gli altri, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri), dei «preparers» (tra i quali Abi, Ania, Assonime e Confindustria) e degli «users», (tra i quali Aiaf, Assogestioni e Centrale Bilanci per la categoria degli analisti ed investitori finanziari e Borsa Italiana S.p.A. per la categoria dei mercati mobiliari).

«Nello svolgimento della sua attività l'OIC provvede a:

- *emanare i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali*⁵;
- *partecipare all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri «standard setter» europei;*
- *coadiuvare il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile;*
- *promuovere la cultura contabile.»*

⁴ Le parti in corsivo sono tratte dal sito della Fondazione OIC (<http://www.fondazioneoic.eu>).

⁵ I principi contabili nazionali OIC sono rivolti alle società di capitale che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Non sono obbligatori ma, essendo affermati a livello operativo per la loro grande autorevolezza, svolgono importanti funzioni di integrazione, interpretazione e proposizione in ambito nazionale.

I principi contabili nazionali rappresentano, quindi, regole e convenzioni tecniche che sovrintendono al processo di formazione del bilancio d'esercizio. Dato il loro basso grado di rigidità e staticità, non risentono dei cambiamenti economici, dell'evoluzione della dottrina ragionieristica e della legislazione civilistica in quanto, a questi, si adattano mutando rapidamente nel tempo.

«I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- *la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 "I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio";*
- *la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che ha mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.»*

1.2 La versione del 13 luglio 2005

L'OIC, come illustrato a pagina 1 del Principio contabile 13⁶ ha curato, pubblicandola il 16 settembre 2005, la revisione del Principio contabile 17 "*Il bilancio consolidato*"⁷. Quest'ultima si è resa necessaria sia perché con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n° 127 era stata data attuazione alle Direttive CEE n° 78/660 e n° 83/349 in materia societaria relative rispettivamente al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato sia per l'ulteriore modifica apportata alla disciplina di bilancio dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n° 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma del Diritto Societario in attuazione alla L.D. 3 ottobre 2001, n° 366.

6 Organismo Italiano di Contabilità (2005), "*Le rimanenze di magazzino: OIC 13*", Milano, Giuffrè.

7 Emanato nel marzo 1996 a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Come evidenziato anche da altri autori⁸, l'OIC ha provveduto, in esito allo sviluppo della normativa nazionale ed allo scopo di apportare le variazioni opportune al necessario coordinamento con le regole contabili illustrate nel precedentemente citato OIC 1 e nella sua appendice di aggiornamento, a licenziare, il 13 luglio 2005 e rielaborato rispetto alla precedente versione del gennaio 1994, il Principio contabile nazionale OIC 13 "*Rimanenze di magazzino*". In particolare con il nuovo testo si è provveduto alla eliminazione della superata normativa fiscale nonché dei passaggi destinati al confronto, vista la loro variazione nel tempo, con i principi contabili internazionali.

La finalità del principio in esame è quella di «*definire le rimanenze o giacenze di magazzino ed i principi contabili relativi alla loro rilevazione, valutazione e rappresentazione in bilancio*»⁹.

Sono esclusi da tale principio i lavori in corso di esecuzione e gli acconti a fornitori trattati, rispettivamente, nel Principio contabile nazionale OIC 23 "*Lavori in corso di esecuzione*" e 15 "*I crediti*".

Rimandando al successivo capitolo una dettagliata trattazione dei profili civilistici, contabili e fiscali, si riportano, seguendo l'ordine di esposizione dell'OIC 13, nozioni ed aspetti di interesse relativi alle giacenze di magazzino. Fatto espresso richiamo di buona parte degli articoli contenuti al Libro V – Titolo V – Sezione IX del codice civile, al Capitolo A. *DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE* le giacenze vengono codificate come «*beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell'impresa*». Al Capitolo B. *RICHIAMO DEI PRINCIPI CONTABILI GENERALI* sono citati i principi contabili generali, o postulati di bilancio, e, in particolare, i principi di comprensibilità, di imparzialità, della prudenza, della competenza, del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio, di significatività e rilevanza dei dati, di adeguata informativa nella nota integrativa, della verificabilità dell'informazione e di continuità di applicazione dei principi contabili, ivi inclusi i criteri, le procedure ed i metodi di applicazione.

8 Bonanno, S. – Iavicoli, L. e Roppo A. (2006), "*Rimanenze di magazzino secondo l'OIC 13: rilevazione, valutazione e classificazione in bilancio*", Guida alla contabilità & bilancio, 24, p. 8.

9 Organismo Italiano di Contabilità (2005), "*Le rimanenze di magazzino: OIC 13*", pag. 1.

Si evidenzia, con particolare riferimento a questo ultimo postulato, che l'esame della modificazione dei criteri costituisce oggetto del Principio contabile nazionale OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*.¹⁰

Il successivo Capitolo C. *RILEVAZIONE DELLE QUANTITA' DA VALORIZZARE* ricorda che *«ai fini della redazione del bilancio d'esercizio occorre procedere,[...], ad una accurata rilevazione delle quantità di rimanenze di magazzino da valorizzare»*. Al seguente capitolo D. *VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO*, specificamente al paragrafo D.II., si illustra il principio generale di valutazione delle rimanenze di magazzino al minore tra costo e valore di mercato. Al paragrafo D.III., dopo aver introdotto la definizione di costo storico, ossia *«costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze nel loro attuale sito e condizione»*, viene evidenziato come il costo è di acquisto *«per i prodotti acquisiti per la rivendita e per i materiali diretti ed indiretti,[...], e da destinare successivamente alla trasformazione»* ovvero di fabbricazione *«per i prodotti già trasformati e per i materiali in corso di trasformazione industriale»*. Al paragrafo D.IV. si introducono, per poi raffrontarli, i metodi di determinazione del costo ai fini della valutazione delle giacenze di magazzino ossia i metodi della specifica identificazione del costo, del FIFO, del costo medio ponderato e del LIFO. Il paragrafo D.V definisce le modalità di determinazione dei costi dei semilavorati, prodotti in corso di formazione e prodotti finiti mentre il paragrafo D.VI. spiega la nozione di valore di mercato meglio specificando i concetti di costo di sostituzione, inteso, per le materie prime, sussidiarie e i semilavorati d'acquisto che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti, come il *«costo con il quale, in normali condizioni di gestione[...]può essere riacquistato o riprodotto»*, e di valore di netto realizzo, inteso, per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione, come il *«prezzo di vendita, nel corso della normale gestione[...]al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragionevolmente prevedersi»*.

¹⁰ Per un approfondimento si veda il lavoro di Brusaterra, M. (2010), *“Variazione del metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino”*, Guida alla contabilità & bilancio, 18, pp. 25-29.

Definite e chiarite, al paragrafo D.VII, le metodologie applicative del principio del «*minore tra costo e mercato*», l'OIC 13 introduce, al paragrafo D.VIII il principio della costanza di applicazione dei metodi prescelti, mitigato, come definito al paragrafo D.IX, dalla possibilità di applicare criteri diversi a diverse classi di rimanenze.¹¹ Il documento termina con il capitolo E. *ESPOSIZIONE IN BILANCIO E INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA NOTA INTEGRATIVA* che riporta quanto di relativo interesse. Allegati all'OIC 13 troviamo, rispettivamente, l'Allegato 1 destinato ai criteri di valutazione non accettabili tra i quali sono indicati il metodo del costo primo variabile o *direct costing*, del NIFO (next in, first out) ed il metodo del prezzo di vendita e l'Allegato 2 destinato a fornire indicazioni procedurali per l'inventario delle rimanenze di magazzino e brevi cenni sulle rilevazioni permanenti di magazzino.

1.3 Aggiornamento del Principio contabile nazionale OIC 13

Come evidenziato, tra gli altri, anche dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili¹² nel corso degli ultimi anni, l'armonizzazione delle diverse normative contabili presenti in ambito comunitario è divenuto uno dei principali obiettivi atti a favorire lo sviluppo e l'efficienza dei mercati finanziari europei dato che l'applicazione di differenti principi contabili in ciascun Paese membro rappresentava, in conseguenza del limitato grado di comparazione dei bilanci, un limite all'evoluzione di tali mercati.

Conseguentemente, la necessità di dotarsi di un quadro contabile riconosciuto a livello internazionale ha portato alla decisione di introdurre, in maniera graduale, i principi contabili internazionali dello IASB (International Accounting Standard Board)¹³ all'interno di ciascun Paese membro.

11 Come già evidenziato, il trattamento del cambiamento del metodo di rilevazione e valutazione delle rimanenze è trattato dall'OIC 29.

12 (<http://www.irdcec.it>).

13 Si veda successivo paragrafo 3.1 "Introduzione agli IAS/IFRS".

Come meglio si vedrà al paragrafo 3.1 “*Introduzione agli IAS/IFRS*”, l’introduzione dei principi contabili internazionali ha sicuramente portato ad un notevole cambiamento nello scenario di riferimento e, dopo alcuni anni di applicazione della nuova disciplina, si è deciso di porre maggiore attenzione per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali e che continuano ad applicare la normativa interna (tra cui le norme del codice civile).

In questo ambito¹⁴ si inquadra il progetto avviato dall’OIC nel corso del 2010 che, oltre a rispondere all’esigenza di tenere in debito conto gli sviluppi verificatisi in materia contabile¹⁵ nel tempo trascorso dall’ultima revisione di detti principi, ha l’obiettivo di attuare un *update* dei principi contabili nazionali anche alla luce di quelli che sono i loro effettivi utilizzatori (prevalentemente piccole e medie imprese). Pertanto, in data 25 maggio 2010, l’OIC ha promosso una consultazione pubblica, sollecitando la compilazione di un questionario, l’indicazione di osservazioni e suggerimenti su modifiche da apportare ai vigenti principi contabili nazionali e la segnalazione di altri argomenti cui far fronte con nuovi principi contabili. Tale consultazione, conclusasi il 31 luglio 2010, ha evidenziato la necessità di provvedere ad un aggiornamento di 24 principi contabili che avrebbe dovuto richiedere circa 24 mesi di lavoro. Quindi, in data 23 dicembre 2011 sono stati pubblicati, sotto forma di *bozza* una prima serie di principi contabili¹⁶ la cui consultazione si è chiusa il 30 giugno 2012. Successivamente, in data 27 aprile 2012 sono stati richiesti commenti ed osservazioni su un secondo set di principi contabili tra i quali rientrano, oltre all’OIC 13, anche i Principi contabili nazionali OIC 14 “*Disponibilità liquide*”, OIC 15 “*I crediti*” e OIC 20 “*Titoli di debito*” la cui consultazione si è chiusa il 31 ottobre 2012.

14 (<http://www.fondazioneoic.eu>).

15 Conseguenti, da un lato, all’evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale e, dall’altro, all’evoluzione degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione contabile internazionale.

16 OIC 16 “*Le immobilizzazioni materiali*”, OIC 18 “*Ratei e risconti*”, OIC 19 “*Parte – I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato*”, OIC 19 “*Parte – I debiti*” e OIC 29 “*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio*”.

La nuova versione dell'OIC 13 rende, senza dubbio, più semplice ed armonizzata la lettura e l'utilizzo in quanto le modifiche introdotte *«hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC»*¹⁷.

Gli aggiornamenti effettuati a tale principio contabile hanno interessato soprattutto la capitalizzazione degli oneri finanziari, il metodo del prezzo al dettaglio e il trattamento contabile dei contributi in conto esercizio. Una loro sintesi può rinvenirsi, tra gli altri, nei lavori di Iori e Zampiccoli¹⁸ nonché di Luciani¹⁹ che verranno, comunque, anche in seguito citati.

Analogamente alla versione di cui al paragrafo precedente viene di seguito brevemente illustrato il contenuto della *“bozza per la consultazione”*. Come anticipato, si rimanda al prossimo capitolo per una dettagliata trattazione dei profili civilistici, contabili e fiscali anche alla luce degli aggiornamenti introdotti.

Nel nuovo OIC 13 la finalità del principio ed il suo ambito di applicazione non subiscono alcuna variazione ma solamente una migliore specificazione. In particolare al paragrafo 2 si evidenzia come *«Il presente principio è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile»* mentre ai successivi paragrafi 3 e 4 vengono definiti i principi contabili che trattano, anche in relazione a peculiari aspetti della contabilizzazione, specifiche tipologie di rimanenze di magazzino²⁰.

17 La *bozza* della nuova versione è consultabile sul sito dell'OIC (<http://www.fondazioneoic.eu>).

18 Iori, M. e Zampiccoli, M. (2012), *“Il punto sui principi contabili: il nuovo OIC 13”*, Guida alla contabilità & bilancio, 18, pp. 40-42.

19 Luciani, V. (2012), *“Principi contabili revisionati: OIC 13”*, Guida alla contabilità & bilancio, 18, pp. 43-51.

20 OIC 23 *“Lavori in corso su ordinazione”*, OIC 12 *“Rimanenze di merci con obbligo di retrocessione”*, OIC 26 *“Rimanenze destinate alla vendita in valuta estera”* e OIC 16 *“Rimanenze ricevute in permuta”*.

Il testo del nuovo documento, dopo aver ribadito analogamente all'OIC 13 i concetti di rimanenze, costo storico, e valore di mercato (nelle forme di costo di sostituzione e valore netto di realizzo), richiama gli articoli 2424 “*Contenuto dello stato patrimoniale*” e 2425 “*Contenuto del conto economico*” del codice civile per illustrare la rappresentazione delle rimanenze in detti documenti contabili. A seguire, richiamando l'articolo 2426 “*Criteri di valutazioni*”, nn. 1 e 9 c.c., tratta della rilevazione iniziale delle rimanenze, riportando, in seguito, le nozioni di costo di acquisto e di costo di fabbricazione.

Al paragrafo 31 “*Oneri Finanziari*”, primo elemento di novità rispetto alla precedente versione, si ha una rivisitazione della disciplina della capitalizzazione degli oneri, sia specifici che generici, sostenuti per la fabbricazione dei prodotti in giacenza. Nella sezione destinata alla valutazione e alle rilevazioni successive vengono illustrati e raffrontati i metodi del costo specifico, del FIFO, del costo medio ponderato e del LIFO.

Un secondo elemento di novità si trova ai paragrafi 56 e 57 dove si espongono il metodo dei prezzi al dettaglio, o *retail method*, e dei costi standard. In particolare, il nuovo OIC 13 riformula la parte dedicata alla descrizione del metodo del prezzo al dettaglio, esponendo tale metodo di valutazione con migliore chiarezza rispetto al passato e proponendone un esempio applicativo nell'Appendice C). L'adozione del *retail method*, pratica piuttosto diffusa soprattutto nel mondo degli esercenti attività di distribuzione al dettaglio, è consentita ai fini fiscali dall'art. 92, comma 8 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR 917/86 (in seguito TUIR) e viene ora ritenuta accettabile anche ai fini civilistici in quanto, «*se correttamente applicato, costituisce in concreto una particolare modalità di calcolo del costo medio delle rimanenze*».

Analogamente alla versione del 2005 vengono poi riportati, i sistemi di determinazione dei costi dei semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti, la determinazione del valore di mercato (e suoi casi particolari) e il principio della costanza di applicazione dei metodi prescelti nella valutazione delle giacenze di magazzino.

Al termine della *bozza*, specificamente ai paragrafi da 97 a 99, sono introdotte, quale terzo elemento di novità, disposizioni specifiche in tema di trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all'acquisto di rimanenze. In particolare si precisa che, ai fini valutativi, tali contributi *«vanno portati in deduzione al costo di acquisto dei materiali. In questo modo la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti»*.

Un approfondimento del trattamento contabile degli oneri finanziari e dei contributi in conto esercizio nonché una migliore specificazione del *retail method* saranno oggetto di successiva illustrazione nel paragrafo 2.2 *“Profilo contabile”*.

A margine, si evidenzia come la parte relativa alle rimanenze di magazzino nella legislazione civilistica venga ora trattata solamente sotto forma di appendice anziché di paragrafo. Parimenti la nuova Appendice B) raccoglie tutti gli esempi di valutazione delle rimanenze di magazzino, presentati, nella precedente versione dell'OIC 13, all'interno dei singoli paragrafi di riferimento.

CAP. 2 - LA DISCIPLINA CIVILISTICA, CONTABILE E FISCALE ALLA LUCE DEGLI AGGIORNAMENTI

2.1 Profilo civilistico

Questo paragrafo, riprendendo rispettivamente la versione del 2005 del Principio contabile OIC 13, nella parte dedicata a “*LE RIMANENZE DI MAGAZZINO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA*” e il suo attuale adattamento nell’omonima Appendice A), si pone l’obiettivo di raccogliere, commentandoli, gli articoli del codice civile relativi alle giacenze di magazzino. Queste ultime, riprendendo l’Odorizzi²¹, «*costituiscono una voce contabile che compare sia nell’ambito dello conto economico sia nell’ambito dello stato patrimoniale*»; tale voce, infatti, rappresenta «*una componente di attivo di bilancio, compresa nell’attivo, ma anche un elemento di raccordo di esercizio in esercizio al fine di rispettare il principio di competenza*²²».

Le giacenze finali risultanti nell’attivo patrimoniale saranno, quindi, riportate, quali rimanenze iniziali, fra i costi del conto economico riferito al successivo esercizio. I punti cardine della voce “*rimanenze di magazzino*” sono:

- le giacenze iniziali sono voci di conto economico a incremento dei costi;
- le giacenze finali sono, nel contempo, voci di attivo circolante di stato patrimoniale e voci del conto economico a diminuzione dei costi;
- le giacenze finali di un esercizio devono coincidere con le giacenze iniziali dell’esercizio successivo. Questo perché «*la registrazione delle rimanenze[...]permette di riportare[...]costi sospesi[...]che generano ricavi nell’esercizio successivo*».

21 Odorizzi, C. (2012) “*Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Rimanenze di esercizio. Aspetti civilistici e contabili*”, Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, p. 7.

22 Art. 2423-bis “*Principi di redazione del bilancio*”, n. 3 c.c.: «*Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento*”. Un ricavo è di competenza quando il bene è stato consegnato o la prestazione si è conclusa mentre un costo è di competenza quando ha trovato il correlativo ricavo (*principio del matching*) o non potrà più trovarlo.

Riprendendo ancora il lavoro di Odorizzi²³, «*la voce rimanenze d'esercizio, quale voce contabile e di bilancio, trova disciplina,[...], nell'ambito dei vari articoli del Codice civile dedicati al bilancio d'esercizio[...]*». Al riguardo, come definito ai paragrafi A.I. dell'OIC 13 e 6 della sua nuova versione, le rimanenze di magazzino sono identificabili seguenti tipologie:

- Merci²⁴ e prodotti finiti²⁵;
- Semilavorati²⁶;
- Prodotti in corso di lavorazione²⁷;
- Materie prime²⁸;
- Materie sussidiarie²⁹ e di consumo³⁰.

Si richiamano ora le principali norme civilistiche relative alle giacenze finali di magazzino. L'iscrizione delle rimanenze nello stato patrimoniale è prevista dall'art. 2424 c.c. con la seguente classificazione:

«C) *Attivo Circolante:*

I – Rimanenze:

- 1) *Materie prime, sussidiarie e di consumo;*
- 2) *Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;*
- 3) *Lavori in corso su ordinazione*³¹;
- 4) *Prodotti finiti e merci;*
- 5) *Acconti.*»

23 Odorizzi, C. (2012) “*Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Rimanenze di esercizio. Aspetti civilistici e contabili*”, Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, p. 8.

24 Prodotti acquistati per la rivendita.

25 Manufatti di impresa.

26 Parti finite d'acquisto e di produzione.

27 Materiali, parti e assiemi in fase di avanzamento.

28 Materiali destinati ad essere trasformati in prodotti.

29 Materiali usati direttamente nella produzione di minore rilevanza rispetto alle materie prime.

30 Materiali usati indirettamente nella produzione.

31 Come già annotato a pagina 9, n. 16 i lavori in corso di esecuzione ed i relativi acconti sono trattati nel Principio contabile nazionale OIC 23 “*Lavori in corso su ordinazione*”.

L'art. 2425 c.c. prevede, invece, che l'iscrizione delle rimanenze nel conto economico avvenga riportando:

- alla voce A.2, «*le variazioni positive e negative delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti*»;
- alla voce B.6, i costi sostenuti per gli acquisti di «*materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci*»;
- alla voce B.11, le «*variazioni positive e negative delle rimanenze inerenti le materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*».

Queste due ultime voci alimentano i costi della produzione e la loro somma algebrica manifesta il costo dei materiali e delle merci teoricamente impiegati nell'esercizio. Infatti:

$$\text{Giacenze iniziali} + \text{Acquisti} - \text{Giacenze finali} = \text{Costo materiali/merci utilizzati}^{32}$$

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico possono essere ulteriormente suddivise³³, in modo da evidenziare una maggiore analiticità sempre che, comunque, non venga eliminata la voce complessiva e il relativo importo e che quanto circostanziato risulti significativo.

Appare ora utile evidenziare come la nuova versione dell'OIC 13, al contrario della precedente, chiarisca, al paragrafo 7, come la variazione dei semilavorati d'acquisto, in quanto assimilabili alle materie prime, confluisca nella voce B.11 mentre quella relativa ai semilavorati di produzione trovi classificazione alla voce A.2.

I criteri di valutazione dei costi, imputabili o meno alle rimanenze, sono enunciati all'art. 2426 del codice civile. Di particolare interesse, come evidenziati in entrambe le versioni del principio contabile oggetto di studio, sono i seguenti capoversi:

32 Per una migliore definizione e classificazione delle rimanenze di magazzino si veda Luciani, V. (2012), «*Principi contabili revisionati: OIC 13*», Guida alla contabilità & bilancio, 18, pp. 43-45.

33 Art. 2423-ter «*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*», comma 2 c.c..

- Art. 2426, n. 1: *«le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altre costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto[...]»*. Al riguardo si specifica che l'uso del termine "può", secondo la relazione al citato D. Lgs. 127/1991, sia da intendersi come obbligo nell'ambito, comunque, di una certa discrezionalità tecnica.³⁴
- Art. 2426, n. 9: *«le rimanenze[...]che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione,[...], ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi[...]»*. Si concorda con il Luciani³⁵ quando esprime l'idea che *«tale criterio di valutazione è coerente con il postulato della prudenza che, da un lato, non consente il rinvio di costi non recuperabili in futuro tramite i ricavi e, dall'altro, vieta l'iscrizione di utili non ancora realizzati (cd. principio della «asimmetria delle stime»)»*³⁶;
- Art. 2426, n. 10: *«il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore[...]ottenuto differisce[...]dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata,[...], nella nota integrativa»*. Appare utile mettere in relazione con questo articolo anche l'articolo 2423 bis "Principi di redazione del bilancio" che, al n. 6, definisce come *«i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro»*³⁷.

34 Odorizzi, C. (2012) "Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Valutazione delle rimanenze di materie e merci", Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, p. 18.

35 Luciani, V. (2012), "Principi contabili revisionati: OIC 13", Guida alla contabilità & bilancio, 18, p. 45.

36 Per ulteriori considerazioni si veda anche Odorizzi, C. (2012) "Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Rimanenze di esercizio. Aspetti civilistici e contabili", Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, p. 9.

37 Per un'analisi della modifica dei criteri di valutazione si veda Contin, F. (2006), "Rimanenze di magazzino: modifica nei criteri di valutazione", Guida alla contabilità & bilancio, 24, pp. 19-22.

- Art. 2426, n. 12: *«le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate,[...], sempreché non si abbiano variazioni[...]nella loro entità, valore e composizione».*

Tralasciando altri contenuti dell'OIC 13, trattati nel successivo paragrafo 2.2 *Profilo contabile*, l'analisi delle norme civilistiche termina riportando i seguenti punti dell'art. 2427 “*Contenuto della nota integrativa*” del codice civile secondo i quali, la nota in questione deve, tra l'altro, indicare:

- *«i criteri applicati nelle valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori[...]»³⁸;*
- *«le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo[...]»³⁹;*
- *«l'ammontare degli oneri finanziari[...], distintamente per ogni voce»⁴⁰;*

Sempre in merito al contenuto della nota integrativa, di interesse sono i paragrafi da 100 a 102 della nuova versione dell'OIC 13. In particolare il paragrafo 100 specifica che nella nota integrativa, oltre alle appena citate informazioni, debbano essere forniti:

- *«Il valore ai costi correnti alla chiusura dell'esercizio[...]ove differisca[...]dal costo dei beni fungibili calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”⁴¹;*
- *L'eventuale cambiamento dei metodi di valutazione, le ragioni[...]ed il relativo effetto[...]»⁴².*

38 Art. 2427, n. 1 c.c..

39 Art. 2427, n. 4 c.c..

40 Art. 2427, n. 8 c.c..

41 Art. 2426, n. 10 c.c..

42 Art. 2423-bis, comma 2 c.c..

2.2 Profilo contabile

Questo paragrafo si pone l'obiettivo di illustrare, sotto un profilo prettamente *operativo* gli aspetti principali trattati dall'OIC13. Di particolare interesse, al riguardo, è stata la lettura, nella parte riservata alle rimanenze di magazzino, del “*Memento Contabile*”⁴³.

Sinteticamente si è visto come le rimanenze di magazzino⁴⁴ fanno riferimento a processi produttivi che hanno avuto inizio, ma non conclusione, nel medesimo esercizio. Tali processi, infatti, avranno un successivo, e definitivo, esito mediante vendita, per i beni a questa destinati, o realizzo indiretto per quelli che saranno sottoposti ad altri processi di trasformazione.

Come chiarito dall'OIC 13 al paragrafo A.II. e dalla sua nuova versione al paragrafo 10, affinché un bene o una merce possa essere incluso nella categoria delle giacenze si ritiene necessario il passaggio del titolo di proprietà⁴⁵ che, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma⁴⁶, si considera compiuto:

- per i beni mobili, alla data di spedizione o consegna secondo le modalità contrattuali previste ed in base, altresì, ad un sostanziale trasferimento dei rischi;
- per i beni immobili, alla data di stipulazione del contratto di compravendita.

In applicazione del citato principio, le merci *in viaggio* si considerano incluse nelle rimanenze se già di proprietà dell'impresa anche se non fisicamente presenti in magazzino che, per quanto detto, quindi include:

43 AA.VV. (2012), “*Memento contabile*”, Milano, Ipsoa.

44 *Magazzino* non identifica il luogo fisico nel quale la merce è conservata bensì individua l'insieme dei beni-merce nella disponibilità giuridica dell'azienda.

45 Si veda Bonanno, S. – Iavicoli, L. e Roppo A. (2006), “*Rimanenze di magazzino secondo l'OIC 13: rilevazione, valutazione e classificazione in bilancio*”, Guida alla contabilità & bilancio, 24, pp. 9-10 ed Odorizzi, C. (2012) “*Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Rimanenze di esercizio. Aspetti civilistici e contabili*”, Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, p. 11.

46 Art. 2423-bis, n.1 c.c.: “*La valutazione delle voci deve essere fatta[...]tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*”.

- i beni presenti presso stabilimenti e magazzini societari ad esclusione di quelli ricevuti da terzi in visione, prova, conto lavorazione e/o deposito. Al riguardo Odorizzi⁴⁷ specifica che «*Questa merce non essendo stata oggetto di acquisto non va inserita fra le rimanenze finali. Va esclusivamente evidenziata nei conti d'ordine, categoria beni di terzi*»;
- i beni, di proprietà dell'impresa, presso terzi in conto deposito, lavorazione o prova;
- materiali, merci e prodotti acquistati che si trovano *in viaggio* quando, secondo le modalità dell'acquisto, è già stato ottenuto, da parte dell'impresa, il diritto di proprietà.

Prima di procedere alla distinzione delle diverse tipologie di *costo*⁴⁸ è opportuno evidenziare come il *nuovo* OIC 13 preferisca usare tale termine anziché, come nella versione precedente, quello di *spesa*⁴⁹.

Dal punto di vista normativo, come visto all'art. 2426, nn. 1 e 9, la valutazione deve farsi considerando due tipi di costi: il costo di acquisto, per i beni che hanno formato oggetto di negoziazione, e il costo di produzione, per i beni che hanno subito un processo di trasformazione all'interno dell'impresa. Un lavoro di sintesi sul punto è stato svolto da Iori e Zampiccoli⁵⁰ e, in accordo con loro, si evidenzia che «*il valore di prima rilevazione delle giacenze coincide con la sommatoria dei costi sostenuti per ottenere la proprietà dei beni nel loro attuale sito e condizione*».

Per le rimanenze di fattori⁵¹ si parla, quindi, di costo d'acquisto mentre per le rimanenze di produzione⁵² di costo di produzione (o fabbricazione).

47 Odorizzi, C. (2012) «*Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Rimanenze di esercizio. Aspetti civilistici e contabili*», Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, p. 13.

48 Valore espressivo dell'acquisizione o dell'impiego di date condizioni produttive necessarie per lo svolgimento dei processi produttivi dell'impresa.

49 Quantità di risorse finanziarie necessarie ad acquisire un certo bene o servizio.

50 Iori, M. e Zampiccoli, M. (2012), «*Il punto sui principi contabili: il nuovo OIC 13*», Guida alla contabilità & bilancio, 18, p. 40.

51 Beni acquistati dall'impresa e non ancora venduti (merci) o entrati nel processo produttivo (materie prime, sussidiarie, di consumo e semilavorati d'acquisto).

Secondo entrambe le versioni dell'OIC 13 «*per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori. Gli oneri finanziari sono esclusi [...]*». Tale costo è, quindi, il valore indicato in fattura al netto degli sconti commerciali ma comprensivo di oneri direttamente imputabili quali costi di trasporto e dazi doganali. Resi, sconti, abbuoni e premi si portano in diminuzione in quanto, in caso contrario, si procederebbe ad una valutazione superiore al costo stesso. Analogamente «*per costo di fabbricazione o industriale si intende il costo di acquisto,[...], più i puri costi industriali di produzione o di trasformazione. Esso include tutti i costi diretti ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto[...]; con gli stessi criteri possono essere aggiunti,[...], gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione[...]*». Il costo di fabbricazione è, quindi, relativo a beni di produzione interna e pari, in pratica, al costo di acquisto incrementato delle spese industriali di produzione e trasformazione.

Secondo quanto ancora enunciato da entrambe le versioni dell'OIC 13, oltre alle configurazioni di costo individuate dal codice civile assume rilevanza anche il c.d. *costo di sostituzione*⁵³ che sarà oggetto di successiva trattazione quando si discuterà del concetto di *valore di mercato*.

Il costo di acquisto e il costo di fabbricazione hanno un diretto riflesso nella contabilità generale: il primo rappresenta la valorizzazione delle quantità di beni acquistati, il secondo la valorizzazione di quelli prodotti internamente. I dati della contabilità generale non sono però rappresentativi di tutti i costi sostenuti durante le varie fasi del processo produttivo. Ecco che, a supporto, interviene la contabilità dei costi, anche detta contabilità analitica o industriale.

Quest'ultima introduce ulteriori diverse distinzioni di costo. Sinteticamente si evidenziano, come meglio specificate, rispetto alla precedente versione, al paragrafo 16 del nuovo OIC, le seguenti classificazioni:

52 Beni realizzati internamente all'impresa, già completati e pronti per essere venduti (prodotti finiti e semilavorati di produzione) oppure ancora da ultimare prima di poter essere posti in commercio (prodotti in corso di lavorazione).

53 Per materie prime, sussidiarie e semilavorati d'acquisto.

- *Costi diretti*⁵⁴. Includono il costo dei materiali utilizzati⁵⁵, il costo della mano d'opera diretta⁵⁶, i semilavorati d'acquisto, gli imballaggi, i costi per servizi direttamente riferibili al processo di fabbricazione e i costi relativi a licenze di produzione.
- *Costi indiretti* (o costi generali di produzione). Includono stipendi, salari e relativi oneri riguardanti la mano d'opera indiretta, ammortamenti economico-tecnici dei cespiti destinati alla produzione⁵⁷, manutenzioni e riparazioni, materiali di consumo ed altri costi effettivamente sostenuti per la lavorazione di prodotti (gas, metano, acqua).
- *Costi generali di produzione*. Includono le spese di produzione comuni che non sono direttamente imputabili ai prodotti. Questi costi sono distribuiti sui prodotti usando percentuali prefissate, basate su un previsto volume di spese relative ad un livello normale di produzione ovvero sulla base di dati consuntivi. I principi contabili nazionali ed internazionali li distinguono in:
 - *costi generali variabili*: costi indiretti di produzione che variano direttamente, o quasi, con il volume della produzione⁵⁸;
 - *costi generali fissi*: costi indiretti di produzione che rimangono relativamente costanti al variare del volume della produzione⁵⁹.

È ora opportuno illustrare, dal punto di vista sostanziale⁶⁰, una delle modifiche apportate in merito alla determinazione del costo delle giacenze, ossia il trattamento contabile degli oneri finanziari.

54 Un costo è di solito considerato diretto quando esistono nello stesso tempo la possibilità di misurare oggettivamente il consumo di fattore produttivo e la convenienza ad effettuare tale misurazione.

55 Inclusi i trasporti su acquisti.

56 Inclusi gli oneri accessori.

57 Esclusi gli ammortamenti anticipati.

58 Come, ad esempio, i materiali di consumo, le piccole attrezzature e la manodopera.

59 Quali, ad esempio, l'ammortamento e la manutenzione di stabilimenti e macchinari, il costo della direzione tecnica e dell'amministrazione dello stabilimento, l'affitto e l'assicurazione).

60 Dal punto di vista formale si è già segnalato che il termine *spesa* è stato sostituito con il termine *costo*.

Concordando con le osservazioni fatte da Luciani⁶¹ si evidenzia che, data l'assenza di distinzioni normative civilistiche relativamente alla capitalizzazione di tali oneri, l'OIC ha ritenuto opportuno affinare il legame sul tema tra OIC 13 e OIC 16 *“Immobilizzazioni materiali”* garantendo l'aderenza dei principi contabili alle disposizioni di legge. Per quanto detto, diversamente dalla precedente versione dell'OIC 13 e conformemente con l'aggiornato OIC 16, possono ora convergere nel costo delle giacenze finali *«anche gli interessi passivi sostenuti sui finanziamenti «generici» quando il lasso temporale che separa il pagamento al fornitore e l'istante in cui il bene è pronto per l'utilizzo è significativo»*. D'altra parte, diversamente dalle previsioni civilistiche, la possibilità di capitalizzazione appare comprendere anche le rimanenze acquistate sul mercato, sempre che l'intervallo di fabbricazione non sia di breve durata.

A supporto di quanto detto vediamo che, in entrambe le versioni dell'OIC 13, *«nella determinazione del costo delle rimanenze gli oneri finanziari,[...], sono esclusi»*. Secondo il paragrafo D.III.m) del vecchio OIC 13 *«tuttavia, in quei casi in cui un finanziamento è stato[...], assunto a fronte di[...], voci che richiedono un processo produttivo di vari anni[...], si possono includere i relativi interessi passivi[...], limitatamente al periodo di produzione, sempreché l'onere[...], sia stato realmente sostenuto, il costo più gli interessi non ecceda il valore netto di realizzo ed il fatto[...], venga chiaramente esposto nella nota integrativa»*. Di contro, secondo il paragrafo 31 del nuovo OIC 13, *«la capitalizzazione degli oneri finanziari è effettuata[...], quando il tempo che intercorre tra l'esborso[...], e il momento in cui il bene è pronto per l'uso, è significativo. Gli interessi relativi all'acquisizione ordinaria[...], sono normalmente esclusi dalla capitalizzazione, poiché il periodo di produzione è relativamente breve»*.

Il testo specifica altresì che, nel caso di produzione per stadi, tali oneri si capitalizzano per il periodo di produzione di ogni stadio, considerato separatamente dagli altri.

61 Luciani, V. (2012), *“Principi contabili revisionati: OIC 13”*, Guida alla contabilità & bilancio, 18, p. 46.

Ad ogni modo, è d'uopo ricordare come la capitalizzazione degli oneri finanziari incontra il limite rappresentato dal valore recuperabile del bene e che, anche nella *bozza* dell'aggiornato OIC 13, la sospensione degli oneri finanziari rappresenta una deroga rispetto all'imputazione a conto economico.

Prima di definire il principio generale di valutazione delle rimanenze appare opportuno anticipare la nozione di valore di mercato. Con riferimento a tale nozione si possono configurare:

- Il *valore netto di realizzo*⁶², inteso come prezzo di vendita nel corso della normale gestione dell'impresa, al netto dei prevedibili costi di completamento e dei costi diretti di vendita;
- Il *costo di sostituzione*⁶³, inteso come costo con il quale una determinata voce di magazzino può essere riacquistata o prodotta. Se il costo di sostituzione dei singoli fattori produttivi non può essere recuperato tramite il valore netto di realizzo del prodotto risultante dall'uso degli stessi, è necessario utilizzare quest'ultimo valore al netto degli altri costi di produzione e di vendita.

Definiti, nelle loro varie forme, i concetti di costo valore di mercato, si evidenzia come l'art. 2426 c.c., nei punti evidenziati al precedente paragrafo 2.1 "*Profilo civilistico*", definisca, appunto, il principio generale di valutazione delle giacenze di magazzino e distingua diversi criteri di valutazione per i beni fungibili, i lavori in corso su ordinazione e le attrezzature industriali e commerciali.

62 Per la valutazione di merci, prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

63 Per la valutazione di materie prime e sussidiarie, semilavorati di acquisto che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti.

Non dimenticando che il risultato del processo di valutazione influenza i risultati di due esercizi⁶⁴, si specifica che, secondo quanto stabilito dall'OIC 11 “*Bilancio di esercizio – finalità e postulati*”, il principio generale di valutazione delle giacenze emerge dalla combinazione dei seguenti postulati:

- il costo costituisce il criterio base delle valutazioni del bilancio;
- gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati mentre le perdite ed i rischi devono essere considerati anche se non definitivamente conosciuti⁶⁵.

Tale principio si fonda sul fatto che il valore delle rimanenze deve esprimere in modo veritiero e corretto l'effettivo valore dei beni. Se l'utilità o la funzionalità iniziale, misurata dal costo originario, si riduce, è necessario sostituire il valore del costo con il valore di mercato.

Prima di procedere alle operazioni di valutazione del magazzino è necessario operare un'accurata rilevazione dei beni da valorizzare⁶⁶ che può attuarsi mediante:

- un inventario fisico⁶⁷ che prevede un'enumerazione fisica dei beni presenti nel magazzino;
- un sistema affidabile di rilevazioni permanenti di magazzino⁶⁸. La loro attendibilità deve essere comprovata sulla base di una completa *conta fisica* da effettuarsi almeno una volta l'anno.

Ad ogni modo, l'onere dell'inventario annuale può evitarsi in presenza di sistemi di controllo o metodi di rilevazione – come il campionamento statistico – altamente efficaci ed affidabili da non renderlo necessario.

64 Dato che le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le rimanenze iniziali dell'esercizio successivo.

65 Art. 2423-bis, nn. 2 e 4 c.c. – Principio di prudenza per cui «*si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla di chiusura dell'esercizio; si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo*».

66 OIC 13, capitolo C “*Rilevazione delle quantità da valorizzare*”.

67 L'Allegato II dell'OIC 13 presenta alcuni accorgimenti procedurali allo scopo.

68 Possono essere normali o meccanizzate, per quantità o per quantità e valore e forniscono dati storici, informazioni correnti sulla disponibilità dei prodotti giacenti e sono presupposto per effettuare un organico e documentato inventario fisico su base rotativa.

I costi, quindi, possono essere determinati dalla contabilità analitica ovvero da calcoli o valutazioni statistiche extra-contabili. Come visto, il codice civile, all'art. 2426, n. 10 quando stabilisce che i beni fungibili possono essere valutati con i metodi della media ponderata, del FIFO o del LIFO, indica una facoltà, ossia non esclude l'adozione del metodo della identificazione specifica del costo, da considerarsi, comunque, obbligatorio per la valutazione dei beni non fungibili.

Risulta, quindi, tassativamente escluso l'utilizzo di ogni altro metodo diverso da quelli appena nominati; pertanto non sono ammessi metodi quali, ad esempio, quelli del costo primo variabile⁶⁹, del NIFO⁷⁰ e del prezzo di vendita⁷¹. Ciò non impedisce l'uso di varianti dei metodi ammessi: un esempio è il LIFO noto come “*a scatti annuali*”, metodo previsto dalla normativa tributaria italiana⁷².

Dalle lettura dell'OIC 13⁷³ si evince come la valutazione delle giacenze presupponga l'individuazione e l'attribuzione dei costi specificamente sostenuti per ogni singola unità. Purtroppo ciò non risulta di agevole applicazione dal punto di vista pratico a causa dell'entità e della velocità di rotazione delle stesse. Pertanto, nella pratica, si ricorre ad assunzioni sul flusso delle rimanenze e dei costi, cui corrispondono altrettanti metodi di rilevazione. Prima di procedere ad una loro sintetica illustrazione è opportuno ricordare che la determinazione dei costi, generalmente, si fa per singola voce di magazzino. Ciò significa che il criterio di valutazione può variare da voce a voce; in particolare, tale scelta deve essere esposta in nota integrativa mentre, come vedremo al successivo paragrafo 2.3 “*Profilo fiscale*”, l'art. 92 TUIR dispone che la valutazione delle giacenze debba avvenire raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore.

69 Include le materie prime, la manodopera e una quota di spese generali variabili di produzione.

70 Next In, First Out per cui i primi quantitativi usciti dal magazzino sono i primi ad essere acquistati dopo la chiusura dell'esercizio.

71 Non viene considerato corretto in quanto anticipi utili non realizzati.

72 Si veda anche successivo paragrafo 2.3 “*Profilo fiscale*”.

73 Al riguardo si veda anche Bonanno, S. – Iavicoli, L. e Roppo A. (2006), “*Rimanenze di magazzino secondo l'OIC 13: rilevazione, valutazione e classificazione in bilancio*”, Guida alla contabilità & bilancio, 24, pp. 11-16.

I metodi di rilevazione⁷⁴, identificati dalla legge, sono:

- *Specifica determinazione del costo*. Identifica ogni singolo bene acquisito ed il relativo costo; può adottarsi nei casi in cui le voci delle rimanenze non sono sostituibili tra loro;
- *Costo medio ponderato*. Con questo metodo beni omogenei, acquistati o prodotti in periodi diversi e, quindi, con costi diversi, sono valutati ad un costo uguale alla media ponderata. Di conseguenza le quantità prodotte o acquistate non sono più individualmente identificabili e rientrano in un insieme di beni ugualmente disponibili. Il costo medio può essere ponderato:
 - *Per movimento*: viene calcolato dopo ogni singolo acquisto mentre le vendite vengono scaricate col costo medio ponderato risultante dopo l'ultimo acquisto. Quando la merce viene ricevuta, il costo medio si determina rapportando il costo totale delle unità residue prima dell'ultimo ricevimento, aumentato del costo delle ultime unità ricevute, con il numero delle unità dopo l'ultimo ricevimento;
 - *Per periodo*: alla quantità ed ai costi presenti all'inizio del periodo si provvede ad aggiungere gli acquisti o la produzione di un determinato periodo (mese, bimestre, ecc.) determinando, così, i nuovi costi medi ponderati di fine periodo. Gli scarichi del periodo sono quindi valorizzati secondo il costo medio ponderato così determinato;
- *FIFO (First In, First Out)*. Ipotizza che le quantità acquistate o prodotte per prime siano, altresì, le prime a essere vendute o utilizzate; restano quindi in magazzino le quantità relative ad acquisti o produzioni più recenti, valutate al costo di tali ultimi acquisti o produzioni. Nello stato patrimoniale le rimanenze finali sono perciò valutate ai prezzi degli ultimi acquisti mentre nel conto economico a ricavi recenti si contrappongono costi meno recenti. Questo metodo rispecchia l'andamento dei prezzi del mercato e offre buoni risultati nelle economie caratterizzate da elevata inflazione;

⁷⁴ Al riguardo si può vedere anche il lavoro di Brusaterra, M. (2010), “*Variatione del metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino*”, Guida alla contabilità & bilancio, 18, pp. 25-26.

- *LIFO (Last In, First Out)*. Questo metodo è ancora ammesso dalla normativa italiana mentre gli IAS non lo ritengono più applicabile⁷⁵. Ipotizza che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano anche le prime ad essere vendute o utilizzate; restano quindi in magazzino le quantità relative agli acquisti o produzioni più remote, valutate al costo di tali acquisti o produzioni. Il metodo contrappone costi correnti a ricavi correnti per cui, in fase di prezzi ascendenti, attenua gli effetti dell'inflazione sui risultati dell'esercizio. Il metodo LIFO ha due varianti:
 - *Per movimento*: ogni scarico è valorizzato in base ai costi degli ultimi acquisti;
 - *A scatti*: non permette di ottenere risultati definitivi quando è applicato nel corso dell'esercizio e, pertanto, il valore degli stessi dovrà essere ricalcolato dopo la valutazione delle rimanenze finali.

In particolare, la variante *a scatti annuali* presuppone che, nel primo esercizio in cui si applica tale metodo, le rimanenze vadano valutate al costo medio ponderato. Negli esercizi successivi si distingue a seconda che tale quantità sia:

- *Invariata*. Le rimanenze saranno valutate allo stesso valore dell'esercizio precedente;
- *Aumentata*. La quantità uguale a quella dell'esercizio precedente manterrà lo stesso valore mentre l'incremento si valorizzerà con uno dei seguenti metodi alternativi:
 - valutando l'incremento con i costi relativi ai primi acquisti avvenuti nell'esercizio⁷⁶;
 - valutando l'incremento al costo medio degli acquisti dell'esercizio⁷⁷.
- *Diminuita*. La quantità di fine esercizio si valorizza utilizzando i costi delle rimanenze più recenti.

75 Gli IAS/IFRS non consentono l'adozione del metodo Lifo, infatti lo IAS 2 revised 2003 ha eliminato il trattamento contabile alternativo consentito, previsto dallo IAS 2 revised 1993, che permetteva di utilizzare il metodo Lifo per la determinazione del costo dei beni fungibili.

76 Metodo più in sintonia con la teoria del Lifo.

77 Metodo conforme alla normativa fiscale.

I predetti metodi, in caso di stabilità dei prezzi, producono risultati simili mentre in periodi di prezzi ascendenti e discendenti, di solito, producono risultati diversi. Nello specifico, in caso di prezzi crescenti il metodo LIFO tende a deprimere i risultati di gestione⁷⁸ mentre il metodo FIFO raggiunge il risultato opposto. Il metodo del costo medio ponderato fornisce, invece, risultati intermedi.

Prima di procedere, appare opportuno illustrare le novità introdotte dal nuovo OIC 13 in merito al metodo dei prezzi al dettaglio e costi standard. Al riguardo sintesi ed osservazioni possono rinvenirsi nei lavori di Iori e Zampiccoli⁷⁹ nonché di Luciani⁸⁰. La precedente versione OIC 13, al termine del paragrafo D.IV.f, stabiliva che il metodo dei prezzi al dettaglio⁸¹ e dei costi standard «*Non costituiscono un metodo di costo; devono produrre risultati simili al costo FIFO, LIFO o medio per essere accettabili[...]*». L'attuale versione, ai paragrafi 56 e 57, prevede invece che «*L'utilizzo del metodo dei prezzi al dettaglio[...]* è accettabile in quanto,[...], costituisce[...]*una particolare modalità di calcolo del costo medio delle rimanenze.[...]si basa sulla contrapposizione tra i valori di costo⁸² ed i valori di vendita⁸³[...]*» e che «*L'uso dei costi standard è accettabile in quanto,[...], si ottengono[...]*gli stessi risultati di quando si utilizzano i costi effettivi».

Il *retail method*, quindi, «*consiste nel rilevare i beni entrati ed usciti dal magazzino a valori e non a quantità come nei criteri in precedenza illustrati. Pertanto, per l'applicazione del metodo in esame è necessaria una particolare contabilità di magazzino. La valorizzazione delle rimanenze finali, infatti, avviene scorpendo dalla percentuale di ricarico il prezzo di vendita*»⁸⁴.

78 Si alzano i costi della produzione e si abbassano i valori delle rimanenze.

79 Iori, M. e Zampiccoli, M. (2012), «*Il punto sui principi contabili: il nuovo OIC 13*», Guida alla contabilità & bilancio, 18, p. 41.

80 Luciani, V. (2012), «*Principi contabili revisionati: OIC 13*», Guida alla contabilità & bilancio, 18, pp. 48-49.

81 Utilizzato dalle imprese della grande distribuzione dotate di un ampio numero di filiali e caratterizzate da un elevato numero di prodotti.

82 Annotati in un apposito registro tenuto presso la sede centrale.

83 I cui movimenti di carico e scarico sono annotati in apposito registro tenuto dalle filiali.

84 Passaggio tratto da AA.VV. (2012), «*Memento Pratico – Fiscale*», Milano, Ipsoa.

Per le operazioni da intraprendere al fine dell'utilizzo di tale metodo si rimanda alla lettura del paragrafo 56 della versione aggiornata del Principio contabile nazionale OIC 13 e, per quanto concerne un suo esempio applicativo, all'appendice C.

Per quanto concerne i costi standard, questi non rappresentano un metodo di valutazione, bensì una tecnica contabile che sfocia nella determinazione dei costi da adottarsi secondo le regole dei metodi di valutazione. Il loro utilizzo è accettabile in quanto, se correttamente calcolati, permette di ottenere, nella sostanza, gli stessi risultati di quando si utilizzano i costi effettivi. A tal proposito, traendo spunto dal lavoro di Nasini⁸⁵, i sistemi di determinazione dei costi di prodotto⁸⁶ sono:

- *A commessa.* Si utilizza quando i costi possono identificarsi per singoli prodotti o lotti. Rendiconta i costi consuntivi del materiale e del lavoro diretto ed i costi standard delle spese generali di produzione. È tipico delle aziende monoprodotto;
- *Per processo industriale.* Il sistema per processo industriale è utilizzato quando vi sono continui processi produttivi di prodotti omogenei. L'attività industriale viene, inoltre, suddivisa in reparti diretti ed indiretti dove ogni reparto registra i rispettivi costi del materiale e del lavoro; il costo dei reparti indiretti viene, in seguito, assorbito dai reparti diretti in base a parametri quali ore, consumi, ecc.. Per ultimo, il costo di ogni prodotto risulta dal rapporto tra quantità prodotte e costi accumulati;
- *A costi standard.* Il costo standard del prodotto viene precedentemente determinato e successivamente comparato con il costo consuntivo al fine di mettere in evidenza eventuali inefficienze e dar luogo ad opportuni meccanismi di rettifica.

85 Nasini, A. (2012), “*Le rimanenze finali: normativa civilistica e PP. CC.*” Rinvenibile sul sito internet dell'Università degli Studi di Perugia – Facoltà di economia <http://www.ec.unipg.it>.

86 Semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti.

Come detto, al fine della valutazione del magazzino, il criterio del costo, sia esso di acquisto o di riproduzione, trova un limite di applicabilità, con il conseguente obbligo di adozione del valore di mercato, allorché quest'ultimo esprima un valore minore. Si ricorda che il legislatore vieta di mantenere tale minor valore non appena siano venute meno le ragioni dell'operata svalutazione. Questo divieto rientra, infatti, nell'obiettivo prioritario del bilancio d'esercizio espresso dalla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. È chiaro, quindi, che la regola del confronto tra costo e mercato ha lo scopo di eliminare quei costi di magazzino che si prevede non possano essere recuperati in futuro, senza attendere l'esercizio di vendita per far emergere la perdita. La data di riferimento per la valutazione del valore di mercato è quella di chiusura di bilancio. Ma, prescindendo da tale data, nel calcolo del prezzo di mercato si deve tenere conto anche delle eventuali fluttuazioni che intervengono tra la data del bilancio ed il periodo relativo alla sua preparazione.

La regola generale, come illustrato da Luciani⁸⁷, presenta le seguenti eccezioni:

- *«con riferimento ai materiali e ai semilavorati di acquisto, in presenza di un costo di sostituzione inferiore al costo di acquisto, è necessario stimare il valore netto di realizzo»*. Il nuovo OIC 13, confermando l'impostazione della precedente versione, analizza le seguenti due alternative:
 - il valore netto di realizzo è inferiore anche al costo di sostituzione; in tal caso si fa riferimento al valore netto di realizzo⁸⁸;
 - le rimanenze possono realizzare un valore netto di realizzo uguale o superiore al loro costo storico. Se tale evenienza è concretamente documentata ed attendibile, non si procede a svalutare le rimanenze⁸⁹.

87 Luciani, V. (2012), *“Principi contabili revisionati: OIC 13”*, Guida alla contabilità & bilancio, 18, pp. 46-47.

88 Principio contabile nazionale OIC 13, *“Bozza per la consultazione”*, paragrafo 66.

89 Principio contabile nazionale OIC 13, *“Bozza per la consultazione”*, paragrafo 70.

- *«qualora la stima del valore netto di realizzo dei prodotti finiti o delle merci»* sia di non facile determinazione, il costo di sostituzione può rappresentare il parametro più idoneo da confrontare con il costo storico;
- *«il valore di mercato per le materie prime, sussidiarie e semilavorati[...] d'acquisto di lento movimento od obsoleti»*, è dato dal valore netto di realizzo;
- *«se le rimanenze di prodotti e merci sono valutate con il criterio LIFO e i prezzi hanno un andamento decrescente, il valore di mercato coincide con il costo di sostituzione se quest'ultimo è inferiore al valore di carico»*.

Secondo quanto disposto dai paragrafi 90 e 91 del nuovo OIC 13, *«La valutazione delle rimanenze di magazzino[...]avviene utilizzando sempre gli stessi metodi»* e *“L’uniformità di metodo[...]è condizione essenziale per la corretta determinazione dei risultati dell’esercizio[...]»*. La modifica dei criteri di valutazione sarà brevemente illustrata nel successivo paragrafo 2.3 *“Profili fiscali”*.

Quanto al trattamento contabile dei contributi in conto esercizio ai fini della valutazione delle rimanenze finali si premette che il diritto a percepire *«aiuti destinati a fronteggiare le esigenze di gestione, ossia rivolti alla copertura dei costi o all’integrazione dei ricavi»*⁹⁰ può sorgere sia in base a disposizioni di legge che ad accordi contrattuali; le regole indicate ai paragrafi da 97 a 100 della nuova versione dell’OIC 13 prescindono dalla natura del soggetto erogante.⁹¹ Si condividono, a proposito, i commenti di Luciani⁹² secondo il quale i contributi in conto esercizio sono rilevati *per competenza*, quando vi è la certezza giuridica del diritto a percepirli, e non *per cassa*, ossia quando questi sono ricevuti.

90 La definizione è ripresa dal Documento n. 15 dell’Aristeia *“La contabilizzazione dei contributi”* (aprile 2003) rinvenibile al sito: <http://www.irdeec.it>.

91 «Documento interpretativo n. 1 del Principio contabile 12 *“Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi”*».

92 Luciani, V. (2012), *“Principi contabili revisionati: OIC 13”*, Guida alla contabilità & bilancio, 18, p. 50.

La versione aggiornata dell'OIC 13 definisce che il costo d'acquisto dei materiali e il contributo percepito trovano indipendente rappresentazione nel conto economico, rispettivamente alle voci B.6 "*Costi di produzione*", al lordo dei contributi in conto esercizio e A.5 "*Altri ricavi e proventi*", conformemente con quanto previsto dall'art. 2425 c.c. e dalla Relazione ministeriale accompagnatoria al D.Lgs. 127/91. Quest'ultima, in particolare, specifica che i contributi in conto esercizio non possono essere dedotti dal costo sopportato, ma devono essere aggiunti ai ricavi. Il *riveduto* Principio contabile in argomento, in relazione alla valutazione delle giacenze, trae, altresì, spunto dalla Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003727 del 24 aprile 1996 la quale, tra l'altro, afferma che «*una corretta individuazione del costo effettivamente sostenuto ai fini della valorizzazione delle rimanenze finali richiede di dedurre dai costi i contributi ricevuti e pertanto di sospendere costi al netto dei medesimi*». Quindi, per quanto detto, la voce A.5 "*Altri ricavi e proventi*" include l'importo complessivo dell'erogazione ottenuta nell'esercizio in chiusura e che il valore delle giacenze finali è computato al netto del contributo percepito. Si ricorda inoltre che la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è iscritta nelle voci B.11 o A.2 al netto dei contributi.

2.3 Profilo fiscale

Il presente paragrafo cerca di illustrare, in maniera ordinata e particolareggiata e con i dovuti richiami, gli articoli 92 "*Variazioni delle rimanenze*" e 110 "*Norme generali sulle valutazioni*" del TUIR. Di particolare interesse ed aiuto nella stesura di quanto segue è stata la lettura della Circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza nella parte dedicata alla disciplina fiscale delle rimanenze di magazzino⁹³ nonché di altri lavori che saranno opportunamente richiamati ed annotati.

⁹³ Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate (2008), "*Istruzione sull'attività di verifica*", Volume IV, pp. 58-60.

Il primo comma dell'art. 92 introduce la regola generale per la valutazione delle rimanenze di beni fungibili secondo la quale il contribuente ha la possibilità di scegliere tra valutazione *a costi specifici* e *per categorie omogenee*. Tralasciando la descrizione della prima tipologia di valutazione riservata ai beni infungibili, vediamo la seconda prevede, appunto, il raggruppamento per categorie omogenee *per natura*⁹⁴ e *per valore*⁹⁵. In particolare, ricordando che le modificazioni delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali partecipano alla determinazione del reddito dell'esercizio, vediamo che le giacenze finali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, non quantificate a *costi specifici*⁹⁶, non possono essere inferiori ad un valore minimo ottenuto applicando uno dei metodi di valutazione riconosciuti (LIFO *a scatti annuali*⁹⁷ o altre varianti⁹⁸, media ponderata, FIFO) ovvero sulla base del valore normale medio. In campo fiscale si ha, quindi, pieno riconoscimento dei criteri civilistici di valutazione delle rimanenze in quanto il contribuente può liberamente optare per un metodo di valutazione sempre che il valore di ogni singolo gruppo di beni sia almeno pari a quello fiscalmente previsto.

Se, invece, a norma dell'art. 92 comma 4, l'impresa, fatta eccezione per i commercianti al minuto, si procede alla predetta valutazione con l'utilizzo di metodi diversi da quelli fissati dal codice civile, le rimanenze finali non possono essere assunte per un valore inferiore a quello che si sarebbe ottenuto applicando il LIFO *a scatti annuali* (in tale ipotesi, il reddito d'esercizio deve essere corretto in sede di dichiarazione annuale con una opportuna variazione in aumento). Per quanto concerne l'utilizzo del LIFO *a scatti annuali* si rimanda al precedente paragrafo 2.2 "*Profilo contabile*".

94 I beni devono appartenere allo stesso genere, ma non obbligatoriamente alla stessa tipologia. Sono quindi raggruppati per proprietà e caratteristiche merceologiche.

95 Il contenuto economico dei beni non deve essere uguale ma, quantomeno *somigliante*.

96 Determinato imputando a ciascun bene il relativo costo di acquisto o di produzione.

97 Art. 92, commi 2 e 3 TUIR.

98 Art. 92, comma 4 TUIR.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5, la grandezza risultante dall'utilizzo del LIFO *a scatti annuali*, ovvero dall'applicazione degli altri metodi civilisticamente ammessi⁹⁹, può essere disattesa se il valore unitario medio dei beni in tal modo valorizzati risulta superiore al loro valore normale medio nell'ultimo mese dell'esercizio; in questo caso, il valore minimo delle rimanenze, ai fini fiscali, risulta dalla moltiplicazione dell'intera quantità dei beni, nulla rilevando l'esercizio di formazione, per il valore normale; la norma in questione dispone, altresì, che tale minor valore valga anche per gli esercizi successivi, fintanto che le rimanenze non siano annotate nello stato patrimoniale per un valore superiore. Quest'ultimo caso va ricordato con il dettato normativo dell'art. 2426, n. 9, c.c. in base al quale il minor valore derivante dall'applicazione del valore di mercato «*non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi*»¹⁰⁰.

I semilavorati di produzione e i prodotti finiti si valutano secondo i criteri già esposti con riferimento ai beni fungibili, con la differenza che, in sostituzione al costo di acquisto, deve essere considerato il costo di produzione. I prodotti in corso di lavorazione devono, invece, essere valutati, senza alcuna deroga, secondo le spese sostenute, nell'esercizio, per la loro realizzazione¹⁰¹.

Si può tranquillamente asserire che, per i beni fungibili, ogni valore delle rimanenze non inferiore a quello derivante dall'applicazione del LIFO *a scatti annuali* sia di rilievo fiscale; quanto appena espresso viene altresì confermato dallo stesso art. 92, che, al comma 7, parla di rimanenze finali che devono essere fiscalmente assunte «*nell'ammontare indicato dal contribuente*».

99 Escluso il metodo a costi specifici.

100 Un approfondimento al riguardo in Odorizzi, C. (2012b) «*Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Valutazione delle rimanenze di materie e merci*», Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, pp. 23-24.

101 Art. 92, comma 6 TUIR.

L'ultimo comma dell'art 92 fa riferimento ad un particolare metodo di rilevazione destinato ai commercianti al minuto. In deroga ai metodi sinora esposti, tali operatori possono procedere alla valutazione delle giacenze finali utilizzando il metodo del prezzo al dettaglio; in questo caso, il valore determinato viene ritenuto valido anche se inferiore a quello che sarebbe derivato dall'applicazione del LIFO *a scatti annuali*. Quanto detto a condizione che nella dichiarazione dei redditi ovvero in un apposito allegato si sia provveduto ad illustrare criteri e modalità di applicazione di tale metodo¹⁰².

Per completezza si evidenzia che il D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, ha mutato il regime di valutazione delle giacenze finali di magazzino per tutti quei soggetti economici che presentano un volume d'affari superiore alla soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore e che operino in determinati settori.¹⁰³ In particolare, i criteri di valutazione previsti sono quelli della media ponderata o del FIFO; in sostanza, le giacenze vanno calcolate utilizzando i costi di acquisto o produzione più recenti, dando luogo, in un periodo come l'attuale caratterizzato da prezzi crescenti dei prodotti petroliferi, ad una anticipazione delle imposte sul reddito. Infatti, su tali maggiori valori è prevista l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP con un'aliquota del 16%, che potrà essere versata in un'unica soluzione o con specifica rateizzazione. Tale particolare schema di tassazione è stato comunemente definito "*Robin Hood Tax*".

102 Per un ulteriore approfondimento si veda Odorizzi, C. (2012e) "*Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Disciplina fiscale delle rimanenze: indicazioni operative*", Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, pp. 70-71.

103 Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e della raffinazione del petrolio, della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale.

Da quanto sinora esposto, ed in accordo con Pederzoli¹⁰⁴, si desume come, anche ai fini di un'esatta stima fiscale delle giacenze finali di magazzino, non si può «*prescindere dall'applicazione dei principi contabili, a oggi prevalentemente nazionali, ma in un prossimo futuro probabilmente internazionali[...]i principi contabili[...]costituiscono un supporto[...]riconosciuto da tutti gli organi di controllo*». La sola distinzione perdurante tra normativa civilistica e fiscale è rappresentata dalla definizione di valore di mercato, riconoscendo comunque, alla base, il principio valutativo del «*minore tra costo e il valore di mercato*». La norma civile parla di «*valore desumibile dall'andamento del mercato in senso ampio*», senza alcuna precisa indicazione di riferimenti per la sua individuazione; la norma fiscale, di converso, identifica come elemento di riferimento il «*valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio*», delimitando così il campo per una sua individuazione.

Passando all'art. 110, vediamo che questa norma introduce delle regole di valutazione relative, in particolare, ai seguenti aspetti:

- *Costo di acquisto*. La nozione di costo espressa da tale articolo al comma 1, lettera b) coincide perfettamente con la nozione di costo dettata dalle norme del codice civile; le norme fiscali, infatti, impongono che «*si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali*»;
- *Costo di fabbricazione*. Sempre al comma 1, lettera b) si prevede che «*nel costo di fabbricazione si possono aggiungere[...]i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto*»;
- *Oneri finanziari*. A norma sempre del comma 1, lettera b), gli interessi passivi non possono essere portati ad incremento del costo di produzione di beni destinati alla vendita ad esclusione degli interessi sui prestiti contratti per la costruzione o ristrutturazione degli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa;

104 Pederzoli, A. (2004), «*Rimanenze di magazzino: criteri di valutazione civilistica e fiscale, problematiche relative ed eventuale applicazione dello IAS 2*», Contabilità finanza e controllo, 27, 4, p. 327.

- *Scelta del criterio di valutazione.* L'art. 110, comma 6 precisa che «*in caso di mutamento[...]*dei criteri di valutazione adottati[...]*il contribuente deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato*». Attualmente, approfondendo il lavoro di Contin¹⁰⁵, è sufficiente una semplice comunicazione in carta libera a tale Ufficio, non essendo, allo momento, più possibile allegare documenti alla citata dichiarazione. Con la Circolare Ministeriale 27 maggio 1994 n. 73/E – risposta 3.5 – l'Amministrazione finanziaria ha specificato che indicare in nota integrativa la modifica nei criteri di valutazione non sostituisce assolutamente la prescritta comunicazione, che deve effettuarsi in ogni caso. È stato, altresì, specificato che cambiamenti di criteri non rispondenti alle disposizioni civilistiche non dovrebbero legittimare particolari azioni dell'Amministrazione finanziaria, la quale deve esclusivamente attenersi ai dati esposti in bilancio, salvo questi risultino successivamente sconfessati dall'Autorità giudiziaria. A tal fine si rammenta che, parte della dottrina ritiene, dal punto di vista prettamente procedurale, che la mancata comunicazione non dovrebbe incidere sulla validità fiscale del mutamento dei criteri di valutazione, comportando solamente l'applicazione di una sanzione.

A conclusione del paragrafo si ritiene opportuno affrontare quanto esposto al comma 8 dell'articolo in argomento il quale riporta «*La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi*». Si è visto che, anche secondo l'approfondimento svolto da Rebecca e Zanni¹⁰⁶, per determinare il reddito d'impresa è necessario «*valorizzare i beni di magazzino[...]*giacenti presso l'impresa[...]*e stornare conseguentemente i relativi costi, in quanto non di competenza dell'esercizio che si sta chiudendo*».

105 Contin, F. (2006), «*Rimanenze di magazzino: modifica nei criteri di valutazione*», Guida alla contabilità & bilancio, 24, p. 21.

106 Zanni, M. e Rebecca G. (2011), «*Rettifiche e correzioni alla valutazione del magazzino*», Il Fisco, 27, pp. 4287-4288.

La rettifica in argomento avviene rilevando le giacenze finali di magazzino, le quali, contabilmente, *«altro non sono che complessi indistinti di costi sospesi, che a fine anno si rinviando al futuro esercizio»*. Come stabilito dall'art. 92, comma 7 TUIR, le rimanenze finali di un esercizio costituiscono, altresì, le rimanenze iniziali dell'esercizio successivo; pertanto, la corretta, o meno, valutazione del magazzino pesa non solo sul risultato fiscale dell'esercizio di rilevazione ma anche quello di quello successivo. Come evidenziato in premessa, il processo di stima delle rimanenze soggetto a possibili *«operazioni di arbitraggio fiscale laddove siano utilizzate dal contribuente come "strumento" per allocare costi secondo scelte di convenienza»*. Non deve quindi meravigliare che, in occasione di verifiche in azienda, il personale ispettivo della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate controlli con assoluta attenzione la valutazione delle rimanenze compiuta dal contribuente. Al riguardo, non è infrequente che l'Amministrazione finanziaria non ritenga valide alcune svalutazioni del magazzino e pretenda, pertanto, *«l'applicazione del criterio del costo per la valorizzazione delle merci in giacenza alla fine dell'esercizio, eccettuando la mancanza o la insufficienza della prova documentale in ordine all'effettivo deprezzamento delle merci medesime¹⁰⁷»*. Il citato comma 8 riguarda le valutazioni di quelle voci del patrimonio le cui vicende, redditualmente parlando, interessano più esercizi. In particolare, relativamente alle rettifiche in aumento operate, dagli organi accertatori, sulle giacenze finali, vengono riconosciuti automaticamente al contribuente gli effetti di tali rettifiche; per quanto detto l'Ufficio ha, infatti, l'obbligo di variare, altresì, il valore delle collegate rimanenze iniziali dell'esercizio successivo¹⁰⁸. Il mancato rispetto del citato obbligo sarebbe, poi, in contrasto con due principi del nostro ordinamento tributario: il principio di continuità dei valori fiscali¹⁰⁹ ed il divieto di doppia imposizione¹¹⁰.

107 Parte della giurisprudenza ritiene che, qualora, in sede di verifica, l'Amministrazione finanziaria contesti la determinazione del valore normale utilizzato dal contribuente per valorizzare le rimanenze finali, spetti allo stesso contribuente dimostrare l'effettivo minor valore di mercato rispetto al costo.

108 Consente di evitare una duplicazione di imposta.

109 Un maggior valore delle rimanenze finali non può non tradursi in maggiori costi, a titolo di esistenze iniziali, per l'esercizio successivo.

110 Sancito dall'art. 163 TUIR in base al quale *«la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto»*.

Le modalità applicative di questo comma, come ottimamente sintetizzate nell'approfondimento di Zanni e Rebecca¹¹¹, sono:

- *Attivazione dell'Ufficio accertatore.* È obbligato a tener conto degli effetti legati alle rettifiche apportate, in sede di accertamento, alle valutazioni effettuate in un determinato periodo d'imposta; il tutto a prescindere da un'analogo attività per i periodi successivi. È chiaro come il contribuente non ha, quindi, la necessità di fornire correzione alle dichiarazioni reddituali presentate nei periodi di imposta interessati;
- *Inerzia dell'Ufficio accertatore.* Se l'Ufficio non provvede a quanto sopra, il contribuente, visto il diritto citato dal comma in argomento, può presentare istanza di riliquidazione e rimborso delle imposte;
- *Adempimenti contabili.* Il riconoscimento delle rettifiche di valore operate sulle valutazioni degli esercizi successivi è vicenda extracontabile con soli effetti tributari;
- *Momento di riconoscimento delle rettifiche.* Sorge esclusivamente quando l'accertamento che ha dato luogo alla rettifica acquisisce carattere definitivo.

111 Zanni, M. e Rebecca G. (2011), "Rettifiche e correzioni alla valutazione del magazzino", Il Fisco, 27, p. 4291.

2.4 Principali novità e confronto con la letteratura di riferimento

Questo breve paragrafo vuole essere un ulteriore strumento per coloro che intendono avvicinarsi od approfondire gli argomenti sinora trattati. I principi contabili nazionali analizzati, o quantomeno annotati, sono facilmente reperibili sulla rete Internet¹¹² e sono stati oggetto di studio in numerose pubblicazioni sin dalla loro prima introduzione fino ai recenti aggiornamenti¹¹³. Per quanto riguarda, invece, la trattazione delle *rimanenze di magazzino* di particolare aiuto, come in precedenza opportunamente richiamati od annotati, sono stati, tra gli altri, i lavori di Bonanno, Contin, Iavicoli, Odorizzi, Pederzoli, Rebecca, Roppo e Zanni. Gli aggiornamenti introdotti con la *bozza per la consultazione* del Principio contabile nazionale 13 sono stati, invece, oggetto di analisi su diverse riviste specializzate. Le circoscritte modifiche apportate alla versione del 2005, tra le quali ricordiamo le già illustrate capitalizzazione degli oneri finanziari, applicazione del metodo del prezzo al dettaglio e trattamento contabile dei contributi in conto esercizio, sono, tuttavia, di particolare interesse per gli operatori del settore. Al riguardo, presentazione, prime osservazioni e sintesi degli aggiornamenti sono stati oggetto di studio da parte di Iori, Luciani e Zampiccoli. Anche questi lavori sono stati puntualmente ricordati o notati nel testo.

Il presente lavoro terminerà con il successivo Capitolo 3 “*I principi contabili internazionali*” dove troveranno richiamo, tra gli altri, i lavori di Acernese¹¹⁴ e d’Alessio¹¹⁵. La Bibliografia presentata a fine testo propone, comunque, molti spunti per avvicinarsi agli argomenti trattati svariate possibilità di confronto per gli studiosi della materia.

112 Si vedano <http://www.fondazioneoic.eu> e <http://www.irdcec.it>.

113 Si veda in particolare: Tamborrino, A. (2002), “*Principi contabili nazionali annotati con normativa e prassi*”, a cura di Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Milano, EGEA Roscini Vitali, F. (2005), “*Guida ai nuovi principi contabili nazionali*”, Milano, Il Sole 24 ore e Organismo Italiano di Contabilità (2011), “*Principi contabili nazionali 2011. Il testo completo dei nuovi documenti Oic e dei principi contabili rivisti*”, Milano, Il Sole 24 ore.

114 Si veda IAS/IFRS Analisi e confronto con la disciplina nazionale IAS 2 – OIC 13 Rimanenze (<http://dirpriva.eco.uniroma1.it/docenti/ACERNESE>).

115 D’Alessio, R. (2008), “*La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d’impresa: un’interpretazione storico dottrinale*”, Capitolo Ottavo, pp. 357-414, Torino, Giappichelli,.

Cap. 3 – I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

3.1 *Introduzione agli IAS/IFRS*

Prima di procedere con l'illustrazione dei comportamenti posti in essere dall'Unione Europea al fine di affrontare, tra gli altri, il problema della *comparabilità* dei bilanci societari si ritiene opportuno premettere un sintetico sviluppo storico dei principi contabili internazionali.

Gli IAS sono principi contabili internazionali, emanati da professionisti contabili riuniti nella International Accounting Standards Committee (in seguito IASC), che, fin dal 1973, si proponevano come uno standard mondiale di regole contabili. Lo IASC svolgeva i propri compiti internamente all'International Federation of Accountants (in seguito IFAC) fin quando, nel 2001, non ha deciso di trasformarsi in una fondazione privata di diritto statunitense nota come IASC foundation. Al suo interno l'organo incaricato all'emanazione dei principi contabili è il già nominato IASB i cui documenti contabili prendono il nome di International Financial Reporting Standards (in seguito IFRS). Dato che per il momento i due citati standard internazionali convivono ci si riferisce spesso a loro con il termine IAS/IFRS.

Come anticipato al paragrafo 1.3 “*Aggiornamento del Principio contabile nazionale OIC 13*”, e come specificato anche dallo stesso OIC, l'Unione Europea ha inteso prendere degli accorgimenti finalizzati a rinforzare il confronto dei documenti contabili stilati dalle società¹¹⁶ appartenenti ai diversi Stati dell'Unione stessa. Tali documenti, vista la cosiddetta globalizzazione finanziaria, devono essere necessariamente predisposti, seguendo dettami chiari, standardizzati e condivisi dagli operatori al fine di garantire, comunque, una loro comparazione nel tempo e nello spazio.

¹¹⁶ In particolare da quelle quotate.

L'UE non ha optato per l'emanazione di propri distinti principi contabili ma ha provveduto ad accogliere i principi già riconosciuti a livello internazionale, la cui applicazione è, comunque, soggetta ad un loro formale riconoscimento. Pertanto, al fine di validare tali principi, il Regolamento comunitario n. 1606/2002¹¹⁷ ha previsto un'apposita procedura di omologazione, nota come "Endorsment Mechanism" che, a livello tecnico e politico, ha coinvolto, rispettivamente, l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) e l'ARC (Accounting Regulatory Committee). Questo meccanismo consente, quindi, un'adeguata valutazione della comparabilità dei principi internazionali con le direttive comunitarie le quali, comunque, una volta adeguate e rese compatibili con gli stessi, manterranno la loro *originaria* validità, in particolare, per quelle imprese non vincolate ad una immediata adozione di tali principi; tali imprese dovranno, pur rispettando i dettami delle direttive contabili, presentare bilanci allineati alle istruzioni internazionali.

L'applicazione degli IAS/IFRS si sviluppa, quindi, dal citato Regolamento comunitario che obbliga tutte le società, emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati dell'Unione Europea, a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2005. In ambito nazionale, in attuazione all'articolo 25 della legge 306/2003 (Legge Comunitaria 2003¹¹⁸), con riferimento all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5¹¹⁹ del Regolamento CE, lo Stato ha delegato il Governo ad adottare i provvedimenti legislativi necessari ad individuare quali società, oltre a quelle quotate, siano tenute all'applicazione degli IAS/IFRS. Sulla base di tale delega è stato emanato, il D. Lgs. n. 38/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2005, nel quale viene regolamentato l'ambito di applicazione dei principi contabili internazionali.

117 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 243 dell'11 settembre 2002 ed entrato in vigore il successivo 11 settembre.

118 Pubblicata sulla G.U. n. 266 del 15 novembre 2003.

119 Gli Stati membri attraverso apposito decreto potevano estendere l'obbligo di applicazione degli IAS anche al bilancio d'esercizio delle società quotate ovvero riconoscere la facoltà alle altre società, non quotate, di poter scegliere se redigere il consolidato e/o il bilancio d'esercizio conformemente ai principi contabili internazionali.

Dal punto di vista fiscale, l'introduzione dei principi internazionali doveva attuarsi garantendo l'invarianza del gettito tributario. Per raggiungere questo obiettivo sono state introdotte delle modifiche al TUIR; nello specifico, queste ultime hanno garantito la neutralità fiscale dell'utilizzo dei principi contabili nazionali o internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio. Nella sostanza occorre evidenziare che, per effetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 38/2005, si sono apportate integrazioni e modifiche agli articoli 83 "*Determinazione del reddito complessivo*", 102 "*Ammortamento dei beni materiali*", 108 "*Spese relative a più esercizi*", 109 "*Norme generali sui componenti del reddito d'impresa*", 110 "*Norme generali sulle valutazioni*" e 112 "*Operazioni fuori bilancio*" del TUIR.

In particolare le integrazioni di maggiore interesse sono state quelle effettuate agli articoli 83 e 109, comma 4. Al riguardo l'art. 11, comma 1, lettera a) del citato decreto ha modificato l'art. 83, comma 1 specificando che la determinazione del reddito imponibile deve essere effettuata apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o diminuzione *«dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio»*. Per quanto concerne l'art. 109, comma 4 la successiva lettera d) della medesima disposizione normativa ha provveduto all'inserimento della seguente modificazione: *«Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali.»*

3.2 La valutazione delle rimanenze secondo lo IAS 2

Il Principio contabile internazionale n. 2, o IAS 2 “*Inventories*” – “*Rimanenze*”, si pone lo scopo di delineare il trattamento contabile delle giacenze finali di magazzino¹²⁰. Questo documento fornisce, tra l’altro, utili informazioni sulla loro rappresentazione nello stato patrimoniale, nel conto economico e nelle note al bilancio¹²¹. Un’altra possibilità di approfondimento e confronto, per quanto anche in seguito indicato, può trovarsi nel lavoro di D’Alessio¹²².

Prima di procedere con l’analisi dello IAS 2 si ricorda che la contabilizzazione delle rimanenze, «*ha lo scopo di rinviare determinati costi,[...]all’esercizio in cui si rileveranno i corrispondenti ricavi*». Si tratta, quindi, di un «*problema di competenza o, per dirla all’inglese – lingua degli IAS/IFRS – di matching tra ricavi e costi*»¹²³.

Lo standard internazionale in argomento è stato introdotto nel Settembre 1974¹²⁴ e si è evoluto storicamente in varie fasi per giungere, dopo la revisione del 2003¹²⁵ alla versione del 1993¹²⁶, all’attuale applicazione del 1° gennaio 2005¹²⁷.

120 Per un approfondimento dello IAS 2 si vedano Azzali, S. (2002), “*Le rimanenze di magazzino*”, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, Il Sole 24 Ore, pp. 209-216, Pozzoli, M. e Roscini Vitali, F. (2005), “*Guida operativa ai principi contabili internazionali*”, Il Sole 24 Ore, pp. 113-120, Riccomagno, F. (2005), “*Ias/Ifrs: un modello di bilancio*”, Il Sole 24 Ore, pp. 45-46 e Savioli, G. (2007), “*Ias 2: le rimanenze*”, Guida alla contabilità e bilancio, 3, pp. 37-45.

121 Si veda Savioli, G. (2007), “*Rappresentazione in bilancio delle rimanenze: informazioni integrative*”, Guida alla contabilità e bilancio, 12, pp. 52-57.

122 D’Alessio, R. (2008), “*La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d’impresa: un’interpretazione storico dottrinale*”, Capitolo Ottavo, pp. 357-414, Torino, Giappichelli.

123 Si veda Lucarelli A., “*Le rimanenze – IAS n. 2*” su <http://www.fiscooggi.it/files/rimanenze.pdf>

124 Exposure Draft E2, “*Valutazione e Presentazione delle Rimanenze nel contesto di un sistema a costi storici*”.

125 IAS 2 (revised 2003).

126 IAS 2 “*Inventories*” - “*Rimanenze*” (rivisto come parte del progetto basato sullo E32, Comparabilità dei Financial Statements) con Effective Date dal 1° gennaio 1995.

127 Effective date dello IAS 2 (revised 2003), revisionato in data 18 dicembre 2003.

Le principali novità introdotte dalla versione del dicembre 2003 sono state:

- la precisazione delle categorie di giacenze finali alle quali non si applica il principio in argomento;
- l'eliminazione delle differenze di cambio derivanti da acquisti avvenuti in valuta estera dai costi delle rimanenze, ciò in conformità alla rivisitazione, avvenuta nel 2003, del principio IAS 21 "*The effects of changes in foreign exchange rates*" – "*Effetti di variazioni nei tassi di cambio*";
- la separazione, sempre dai costi delle rimanenze, degli interessi passivi impliciti, derivanti da una differenza tra il prezzo *a pronti* e quello *a regolamento differito*;
- l'impossibilità di applicare il LIFO come metodo per la valorizzazione delle rimanenze.

Con riferimento alla prima novità, si evidenzia come lo IAS 2 si applica a tutte le rimanenze, eccetto, come specificato al paragrafo 2, i lavori in corso derivanti da commesse a lungo termine¹²⁸, inclusi i contratti di servizio direttamente connessi, gli strumenti finanziari¹²⁹ e le attività biologiche connesse ad attività agricole e i prodotti agricoli al momento della raccolta¹³⁰.

128 IAS 11 "*Construction Contracts*" - "*Contratti di costruzione-Commesse a lungo termine*".

129 IAS 32 "*Financial Instruments: Presentation*" - "*Strumenti finanziari: informazioni e presentazione*" e IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurement*" - "*Strumenti finanziari: contabilizzazione e valutazione*".

130 IAS 41 "*Agriculture*" - "*Agricoltura*".

Il successivo paragrafo 3 specifica che lo stesso IAS 2 non trova applicazione alle scorte detenute da:

- «i produttori agricoli e forestali, nella misura in cui il valore di tali rimanenze è considerato al valore netto di realizzo secondo quanto previsto da consolidate prassi in quei settori;
- dai commercianti all'ingrosso (trader) ed intermediari (broker) in merci, quando valutano le loro rimanenze al fair value¹³¹, al netto dei costi di vendita»¹³².

Questi ultimi casi prevedono l'esclusione limitata ai soli criteri di valutazione ma non anche alle altre disposizioni previste dal principio contabile in esame.

Pare ora opportuno dare brevissimi e sintetici cenni in merito alle categorie di beni non rientranti nello IAS 2. Traendo spunto dal lavoro di Lucarelli¹³³, si può evidenziare che:

- Lo IAS 11 "Construction contracts" – "Contratti di costruzione – Commesse a lungo termine" si differenzia dalla prassi contabile italiana relativa alle commesse visto che, tale principio, non fa alcuna menzione delle rimanenze in quanto i ricavi formati nell'esercizio, prescindendo dalle modalità di calcolo utilizzate, sono chiaramente imputati a conto economico. Di contro, nello stato patrimoniale vi sarà un credito/debito verso il committente se l'importo dei ricavi maturati, al netto di quelli fatturati, è, rispettivamente, positivo o negativo;
- Gli IAS 32 "Financial Instruments: Presentation" – "Strumenti finanziari: informazione e presentazione" e 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" – "Strumenti finanziari: contabilizzazione e valutazione" prevedono che valutazione degli strumenti finanziari dipenda dalla categoria nella quale, gli stessi, sono classificati. Tale valutazione può fare riferimento al fair value o al costo ammortizzato;

131 Anche detto "valore equo" è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

132 D'Alessio, R. (2008), "La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d'impresa: un'interpretazione storico dottrinale", p. 362, Torino, Giappichelli.

133 <http://www.fiscooggi.it/files/rimanenze.pdf>.

- Lo IAS 41 “Agriculture” – “Agricoltura” tratta dei prodotti agricoli in essere prima del raccolto ricordando che la regola generale prevede la valutazione «al fair value al netto dei costi stimati al punto di vendita». Dopo il raccolto si applica, invece, lo IAS 2 con una peculiarità. Nonostante la regola generale di valutazione al «minore tra il costo e il valore netto di realizzo» ammette la valutazione al valore netto di realizzo, indipendentemente dal fatto che sia superiore o inferiore al costo.

Il Principio internazionale, al paragrafo 6, definisce, sul piano qualitativo, le rimanenze come: «beni posseduti per la vendita¹³⁴ nel normale svolgimento dell’attività; impiegati nei processi produttivi¹³⁵ per la vendita; o sotto forma di materiali o forniture di beni¹³⁶ nel processo di produzione o nella prestazione di servizi». Tale principio, non fornendo un preciso elenco delle tipologie di beni rientranti nel concetto di rimanenze ma limitandosi a stabilire le loro destinazioni di impiego, presenta criteri e precisazioni dai quali emerge, comunque, una migliore definizione delle rimanenze finali. Rientrano, quindi, a far parte delle rimanenze i beni, sia mobili che immobili, acquistati e posseduti per la rivendita, le materie prime, i semilavorati, i prodotti in corso di lavorazione e finiti nonché i costi dei servizi¹³⁷ per i quali non si è ancora registrato alcun ricavo.

Come visto le rimanenze devono essere valutate al minore tra costo e valore netto di realizzo¹³⁸. In merito, il costo delle rimanenze «deve comprendere tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali¹³⁹» nonché di una quota di oneri finanziari che, come specificato al paragrafo 17, sottostanno alle circostanze per loro previste dallo IAS 23 “Borrowing costs” – “Oneri finanziari”.

134 Merci, prodotti finiti, terreni e altri beni immobili.

135 Semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, prodotti residuali di materiali di consumo e rimanenze provenienti dalle immobilizzazioni.

136 Materie prime, sussidiarie, altre materie nonché materiali di consumo per la produzione.

137 Tra gli altri il costo del lavoro e del personale.

138 Come già evidenziato, lo IAS 2 prevede un’esenzione per la valutazione delle rimanenze possedute da produttori agricoli e forestali, valutate al valore netto di realizzo, e da commercianti-intermediari in merci, valutate al fair value al netto dei costi di vendita.

139 IAS 2, paragrafo 10.

In particolare, gli oneri finanziari devono soddisfare i requisiti per la loro capitalizzazione come parte del costo del bene di riferimento. Al riguardo lo IAS 23 indica che gli oneri finanziari sono capitalizzabili se comporteranno benefici economici futuri, possono essere verificati e non sarebbero stati sostenuti nel caso non si fosse proceduto all'acquisto del bene.

Per completare questa prima parte dell'analisi dello IAS 2 si ricorda che al paragrafo 6 sono altresì indicate le nozioni di valore netto di realizzo «*prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell'attività al netto dei costi stimati di completamento nonché di quelli stimati necessari per realizzare la vendita*» e di *fair value* o valore equo «*corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili*».

Abbiamo in precedenza visto che il costo delle rimanenze deve comprendere¹⁴⁰ tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. Nello specifico:

- Il costo di acquisto è rappresentato dai costi principali, tra i quali essenzialmente il costo d'acquisto, ed accessori al netto delle poste rettificative degli stessi quali abbuoni, resi e sconti;
- il costo di trasformazione, conosciuto anche come costo di conversione e di realizzazione, è rappresentato dai costi di immediata imputazione alle unità prodotte e da una quota parte di spese generali fisse e variabili attribuita a ciascuna unità prodotta in relazione, rispettivamente, alla *normale capacità produttiva*¹⁴¹ ed all'*utilizzo effettivo degli impianti di produzione*;
- per altri costi si intendono quelli, non di produzione, sopportati «*per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali*».

140 IAS 2, paragrafi 10-15.

141 IAS 2, paragrafo 13: «*Rappresenta la produzione che si prevede di realizzare mediamente durante un numero di esercizi o periodi stagionali in circostanze normali, tenendo conto della perdita di capacità derivante dalla manutenzione pianificata*».

Sono, pertanto, esclusi dal costo delle giacenze finali, ed imputati a conto economico come costi di esercizio, «*sprechi anormali di materiali[...], costi di magazzinaggio[...], spese generali amministrative[...], e spese di vendita*»¹⁴² nonché, come in precedenza esposto, le differenze di cambio e gli interessi passivi derivanti dall'acquisto con regolamento differito¹⁴³.

Trattando dei metodi di determinazione del costo¹⁴⁴, lo standard internazionale riconosce due tipologie di beni in rimanenza: beni infungibili e fungibili. Il costo dei primi deve essere «*attribuito impiegando distinte individuazioni dei loro costi specifici*» mentre quello dei secondi «*deve essere attribuito adottando il metodo FIFO o il metodo del costo medio ponderato*»¹⁴⁵. Considerazioni sulle motivazioni che hanno portato a non considerare più ammissibile il metodo LIFO saranno esposte nel paragrafo seguente.

Lo IAS 2 prevede¹⁴⁶, comunque, la possibilità di utilizzare, per praticità, quali trattamenti contabili alternativi, sempre che i risultati approssimino il costo, il metodo dei costi standard o del prezzo al dettaglio. Si provvede, per completezza e per spunto di raffronto, ad una loro breve delucidazione secondo quanto riportato nel principio internazionale. Il primo metodo si basa sull'applicazione di misurazioni standard riferite a normali rendimenti produttivi; tali costi sono sottoposti a revisione e, se necessario, rivisti. Il secondo metodo, invece, viene utilizzato nel settore del commercio al minuto per la valutazione delle rimanenze di beni a rapido rigiro e con margini simili; il loro costo viene determinato come differenza tra valore di vendita e percentuale di margine lordo.

142 IAS 2, paragrafo 16.

143 IAS 2, paragrafo 18.

144 IAS 2, paragrafi 23-27.

145 Deve essere utilizzato il medesimo metodo di valutazione per tutte le rimanenze aventi stessa natura e utilizzo simile. Per le rimanenze con natura o uso diverso, diversi metodi di determinazione del costo possono essere giustificati.

146 IAS 2, paragrafi 21-22.

Il secondo termine di paragone considerato nello IAS 2 è il valore netto di realizzo¹⁴⁷. La sua determinazione deve poggiare su quanto di più attendibile si è in possesso nel momento di realizzazione delle stime relative agli introiti totali che si pensa di ricavare dalle giacenze finali. Per questo motivo l'impresa deve saper monitorare, con attenzione, l'andamento dei prezzi di vendita¹⁴⁸ e dei costi di acquisto¹⁴⁹. Il principio in argomento specifica, inoltre, che le stime di tale valore devono tenere altresì in considerazione anche:

- *«le oscillazioni dei prezzi o dei costi direttamente connessi a fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio nella misura in cui tali fatti confermano le condizioni esistenti al termine dell'esercizio;*
- *lo scopo per il quale il magazzino viene tenuto».*

Sempre nei paragrafi destinati al valore netto di realizzo si prevede l'obbligo di svalutazione delle rimanenze in caso di danneggiamento od obsolescenza, diminuzione dei prezzi di vendita, aumento dei costi di completamento o delle spese dirette di vendita. Tale svalutazione, effettuata solitamente voce per voce¹⁵⁰, ha luogo in quanto *«i beni non possono essere iscritti a un valore eccedente l'ammontare che si prevede di realizzare dalla loro vendita o dal loro uso».*

Nel caso le circostanze che avevano determinato una revisione in diminuzione delle rimanenze vengano a scomparire, si deve provvedere alla eliminazione delle svalutazioni effettuate sempre in maniera tale che il nuovo valore contabile sia pari al minore tra costo e valore netto di realizzo.

Per completezza si evidenzia che lo IAS 2 prevede, inoltre, quali eccezioni all'obbligo di svalutazione, la presenza di contratti *forward* che garantiscono la cessione a un prezzo pari o comunque superiore al costo.

147 IAS 2, paragrafi 28-33.

148 Per i beni oggetto di cessione.

149 Per i beni da impiegare nella produzione.

150 La possibilità di raggruppare voci simili è consentita solo per quelle che siano relative alla stessa linea di prodotto, abbiano funzioni o destinazione finale simile, vengano prodotte o commercializzate nella stessa area geografica o per le quali non sia praticabile una valutazione di stinta dalle altre voci di quella linea di prodotto.

Con riferimento all'informativa di bilancio ed all'imputazione del costo a stato patrimoniale ed a conto economico, di cui ai paragrafi da 34 a 39, si evidenzia che:

- le rimanenze sono, preliminarmente, iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, in predefinita voce, nell'attesa di un successivo impiego gestionale. Alcune di queste¹⁵¹ possono essere iscritte, altresì, in altri conti dello stesso attivo patrimoniale;
- al momento della vendita, il valore contabile delle rimanenze viene imputato quale costo, nell'esercizio di realizzazione del relativo ricavo, rilevando a conto economico una variazione negativa ovvero una minore variazione positiva delle giacenze;
- l'ammontare delle svalutazioni effettuate nonché gli eventuali storni di queste sono da rilevare a conto economico¹⁵² come costo, in caso di svalutazione ovvero riduzione del costo in caso di ripristino di valore.

Relativamente alle informazioni integrative, il bilancio deve indicare, tra gli altri, i principi di valutazione delle rimanenze, il valore contabile delle stesse e di quelle impegnate a garanzia di passività, il valore di eventuali svalutazioni o storni di svalutazione con la loro motivazione.

151 Ad esempio beni utilizzati per cespiti costruiti in economia. Il loro valore verrà imputato come costo negli esercizi di vita utile dei cespiti.

152 Nell'esercizio nel quale si sono verificate le condizioni che hanno originato le svalutazioni e/o gli storni delle stesse.

3.3 Confronto tra Principio contabile nazionale ed internazionale

Illustrati gli aspetti più rilevanti del Principio contabile nazionale OIC 13, sia nella sua *vecchia* che *nuova* versione, e del Principio contabile internazionale IAS 2, questo paragrafo, prendendo spunto, oltre che dalla lettura comparata di tali principi anche da quella della Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS)¹⁵³ e degli scritti di Acernese¹⁵⁴ e D'Alessio¹⁵⁵, è destinato, per l'appunto, alla evidenziazione di loro eventuali punti di discordanza.

Innanzitutto se simili sono le loro finalità, già una lieve differenza si nota in merito al loro ambito di applicazione. In particolare, delle rimanenze esclusive dalla loro relativa trattazione, l'unica voce presente in entrambi i principi è quella dei *lavori in corso su ordinazione* che trova il rispettivo riferimento nel Principio contabile nazionale OIC 23 ed internazionale IAS 11.

Tra i due standard non si riscontrano sostanziali differenze nella definizione di rimanenze di magazzino in quanto per il documento italiano queste ultime *«rappresentano i beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società»¹⁵⁶* mentre per quello internazionale *«sono beni posseduti per la vendita nel normale svolgimento dell'attività, impiegati nei processi produttivi o sotto forma di materiali o fornitura di beni da impiegarsi nel processo di produzione o nella prestazione di servizi»¹⁵⁷*.

153 Rinvenibile sul sito (<http://www.fondazioneoic.eu>). Si vedano le pagine 85-89.

154 Si veda IAS/IFRS Analisi e confronto con la disciplina nazionale IAS 2 – OIC 13 Rimanenze (<http://dirpriva.eco.uniroma1.it/docenti/ACERNESE>).

155 D'Alessio, R. (2008), *«La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d'impresa: un'interpretazione storico dottrinale»*, Capitolo Ottavo, pp. 357-414, Torino, Giappichelli.

156 Principio contabile nazionale OIC 13, paragrafo A.I.

157 Principio contabile internazionale IAS 2, paragrafo 5.

Passando al principio generale di valutazione delle rimanenze vediamo che secondo lo IAS 2, al paragrafo 9, «*le rimanenze devono essere valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo*», ciò similmente alle previsioni dell'art. 2426, n.9, c.c. per cui «*le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o di produzione[...]ovvero al valore netto di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore*» e dell'OIC 13, al paragrafo 32, per cui «*le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo storico ed il valore di mercato*».

In merito al primo termine di paragone del citato principio generale vediamo che, sostanzialmente, il concetto di *costo* può essere equiparato a quello di *costo storico* in quanto entrambi sono costituiti da tutti i costi sopportati al fine di possedere le rimanenze nel luogo e nelle condizioni in cui attualmente si trovano. Nello specifico il costo delle rimanenze per l'OIC 13 è definibile come costo di acquisto¹⁵⁸, comprensivo degli oneri accessori, ovvero come costo di fabbricazione o industriale¹⁵⁹ mentre lo IAS 2 distingue, rispettivamente, il costo di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi. In merito al costo di acquisto vediamo che, tra i due standard, non vi sono differenze degne di nota in quanto entrambi fanno convergere in esso il prezzo di acquisto ed i relativi oneri, sempre da considerarsi al netto degli eventuali resi, sconti ed abbuoni.

Degna di una più specifica, seppur breve, considerazione è la differenza insita nei concetti di *costo di fabbricazione* e di *costo di trasformazione*. Entrambi richiamano i costi diretti ed indiretti, o generali; ma lo IAS 2, a differenza dell'OIC 13, richiede un'analisi più specifica in quanto distingue tra costi indiretti fissi, che non variano al variare del volume prodotto, e costi indiretti variabili, che variano al variare del volume prodotto. Solo i costi indiretti fissi vanno ripartiti sulla base della capacità produttiva normale mentre i costi indiretti variabili vanno ripartiti sulla base dei volumi di produzione effettivi¹⁶⁰.

158 Per i prodotti acquisiti per la rivendita e per i materiali diretti ed indiretti, acquistati, e da destinare successivamente alla trasformazione.

159 Per i prodotti già trasformati e per i materiali in corso di trasformazione.

160 Veltri, S. (2006), «*L'adozione degli IAS/IFRS nella valutazione delle rimanenze: principali implicazioni gestionali*», Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, 106, 7/8, pp. 401-402.

Analizzando meglio questo ultimo concetto si nota come lo IAS 2 preveda, nel caso in cui la normale capacità produttiva approssimi un livello di produzione effettivo, la ripartizione dei costi indiretti fissi sulla base della quantità di produzione effettiva. Questo caso, come visto, non viene previsto dall'OIC 13 in quanto non accoglie una differente nozione di volume normale.

Per quanto riguarda il trattamento degli oneri finanziari, la *nuova* versione dell'OIC 13 si è, senza dubbio, maggiormente avvicinata alle idee esposte dallo IAS 2. Ora, infatti, il Principio nazionale riconosce ora la possibilità, avvicinandosi ai presupposti dello IAS 23, di capitalizzare gli oneri finanziari in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione se quest'ultima risulta comunque significativa.

Tornando alla regola generale di valutazione, si procede ad esaminare il secondo termine di paragone. Al riguardo l'OIC 13 intende per mercato, ai fini della valutazione delle rimanenze, le nozioni di *costo di sostituzione*¹⁶¹ e di *valore netto di realizzo*¹⁶² mentre lo IAS 2, invece, prende in considerazione solo quest'ultima nozione. Per la determinazione di tale valore entrambi gli standard chiedono di fare riferimento alle informazioni più attendibili delle quali si è in possesso.

Un ultima differenza degna di specificazione è relativa ai metodi di determinazione del costo. Mentre l'OIC 13 prevede, combinando le sue disposizioni con quelle del codice civile, quattro metodi alternativi di attribuzione del costo alle rimanenze, lo IAS 2 ne prevede, al riguardo, solamente tre. Nello specifico l'OIC 13 prevede per i beni infungibili il metodo della specifica identificazione del costo mentre per i beni fungibili i metodi del FIFO, del costo medio ponderato e del LIFO. Lo IAS 2, contrariamente alla sua precedente versione, non ammette, per questa ultima categoria di beni, l'utilizzo del LIFO.

161 Costo con il quale in normali condizioni di gestione una determinata voce di magazzino può essere riacquistata o riprodotta. È utilizzato per le materie prime e sussidiarie e semilavorati d'acquisto che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti.

162 Prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragionevolmente prevedersi. È utilizzato per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

La scelta operata da quest'ultimo Principio contabile si allinea all'impostazione che viene data al bilancio in campo internazionale che dimostra preferenza per valori attuali e correnti anziché storici. Se lo IAS 2 ha già deciso di abbandonare l'utilizzo del LIFO, prima consentito solo come metodo alternativo, sulla base di considerazioni relative, tra le altre, ad una rappresentazione non realistica ed attendibile del flusso fisico di magazzino e ad una sottovalutazione della valorizzazione di tale flusso nel caso di prezzi crescenti, si può ipotizzare, a parere dello scrivente, che anche in un prossimo futuro, vista l'esposizione di queste considerazioni nell'aggiornata versione dell'OIC 13, il Principio contabile nazionale provvederà, se non ad eliminare, a far passare in secondo piano questo metodo di determinazione del costo.

Considerando che in ambito italiano, ancorché si parlasse di quattro metodi alternativi, il metodo più applicato da un punto di vista operativo era il LIFO, per motivazioni legate principalmente all'andamento dell'inflazione, è quindi possibile parlare di vera e propria inversione dei principi valutativi delle giacenze finali. Infatti, mentre a livello nazionale l'attenzione è posta a tutela del creditore, a livello internazionale, il bilancio ha la finalità di fornire informazioni rilevanti agli investitori.

Per completezza appare doveroso ricordare come entrambi gli standard prevedano la possibilità di utilizzare il metodo dei prezzi al dettaglio e dei costi standard se i loro risultati portano a risultati che approssimano il costo.

Le imprese che passeranno per la prima volta all'applicazione degli IAS/IFRS dovranno prestare molta attenzione in sede di valutazione delle rimanenze di magazzino. Considerando che molte imprese nazionali privilegiano, per la valutazione dei beni fungibili, il metodo LIFO, il divieto stabilito dallo IAS 2 comporterà, per queste, una nuova valutazione delle giacenze finali nel bilancio di apertura alla data di transizione agli IAS/IFRS imputando la differenza, in caso di aumento di valore, alla voce di patrimonio netto "*Utili portati a nuovo*".

CONCLUSIONE

Dal presente elaborato si evince come le rimanenze di magazzino costituiscano una rilevante voce di bilancio e siano degne di attento esame, al fine di ritenere attendibile, senza ombra di dubbio, quanto esaminato nel corso di verifiche, accessi ed ispezioni tributarie.

Come illustrato, negli ultimi anni, si sono susseguiti rilevanti interventi normativi, giurisprudenziali e dottrinali di interesse alle giacenze finali di magazzino. Di particolare importanza, come visto in relazione alle metodologie di valutazione, l'abbandono del criterio Lifo sempre meno riconosciuto ai fini civilistici e fiscali nei diversi Paesi europei.

Quanto esposto è soltanto una minima parte delle tematiche operative connesse alla gestione e valutazione del magazzino.

Le considerazioni fornite sono ragionamenti, da utilizzare come punto di partenza per una più profonda disamina anche alla luce dei sempre più incalzanti adeguamenti ai principi contabili internazionali e delle opportunità che il legislatore concede al contribuente per un'eventuale regolarizzazione del magazzino stesso.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (2006), *“Principi contabili internazionali”*, Torino, Giappichelli
- AA.VV. (2012), *“Memento Pratico – Fiscale”*, Milano, Ipsoa
- AA.VV. (2012), *“Memento contabile”*, Milano, Ipsoa
- Allegrini, M. e Ninci, E. (2008), *“Le rimanenze secondo lo IAS 2 alla luce delle Guide OIC”*, Amministrazione & finanza, 23, 7, pp. 11-16
- Andreani, G. – Giommoni, F. e Tubbeli, A. (2012), *“La disciplina delle rimanenze”*, Milano, Ipsoa
- Andreatta, M. (2005), *“Rimanenze di magazzino: analisi degli aspetti civilistici, contabili e fiscali”*, Guida alla contabilità & bilancio, 10, pp. 8-13
- Andreatta, M. (2010), *“Rimanenze di magazzino”*, Guida alla contabilità & bilancio, 10, pp. 53-56
- Aprile, R. (2010), *“Le rimanenze di magazzino. Un’analisi secondo le disposizioni previste dal codice civile, dai principi contabili nazionali ed internazionali”*, Roma, Rirea
- Associazione dottori commercialisti [Milano] (2008), *“Rimanenze valutate a costi specifici: confronto con il valore normale”*, Bollettino tributario d’informazioni, 75, 12, p.p. 985
- Azzali, S. (2002), *“Le rimanenze di magazzino”*, Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, Il Sole 24 Ore, Milano, pp. 209-216
- Bauer, R. (2005), *“Principio contabile n.13: l’OIC rivede le regole sulle rimanenze di magazzino”*, Amministrazione & finanza, 20, 19, pp. 6-9
- Bava, F. - Busso, D. e Pisoni, P. (2005), *“Rimanenze di magazzino: OIC 13 e passaggio ai principi contabili internazionali”*, Guida alla contabilità & bilancio, 22, pp. 55-66
- Bonanno, S. – Iavicoli, L. e Roppo A. (2006), *“Rimanenze di magazzino secondo l’OIC 13: rilevazione, valutazione e classificazione in bilancio”*, Guida alla contabilità & bilancio, 24, pp. 8-18
- Brusaterra, M. (2010), *“Variazione del metodo di valutazione delle rimanenze di magazzino”*, Guida alla contabilità & bilancio, 18, pp. 25-29
- Buffelli, G. – Giunta, G. e Rizzardi, R. (1988), *“La contabilità di magazzino e la valutazione delle rimanenze: commento ed esemplificazioni, legislazione vigente, interpretazioni ministeriali: novità del Testo unico e delle relative norme di attuazione (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42)”*, Milano, Pirola
- Comando Generale della Guardia di Finanza – III Reparto Operazioni – Ufficio Tutela Entrate (2008), *“Istruzione sull’attività di verifica”*, Volume IV, Roma
- Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (1994), *“Principio contabile 13: Le rimanenze di magazzino”*, Milano, Giuffrè
- Contin, F. (2006), *“Rimanenze di magazzino: modifica nei criteri di valutazione”*, Guida alla contabilità & bilancio, 24, pp. 19-22

- D'Alessio, R. (2008), *“La valutazione delle rimanenze di magazzino nel sistema dei bilanci d'impresa: un'interpretazione storico dottrinale”*, Torino, Giappichelli
- D'Alessio, R. (2011a) *“L'OIC 13 e le rimanenze di magazzino”*, Contabilità finanza e controllo, 34, 10, pp. 771-784
- D'Alessio, R. (2011b) *“La valutazione delle rimanenze di magazzino nello IAS 2”*, Contabilità finanza e controllo, 34, 8/9, pp. 666-678
- D'Attilio, C. (2006), *“Rimanenze e IAS 2: il Lifo lascia spazio a metodi alternativi”*, Amministrazione & finanza, 21, 6, pp. 6-14
- Di Grazia, S. (1986), *“Le rimanenze di magazzino nel commercio al dettaglio: aspetti civilistici, tributari, contabili e tecnici della valutazione con il Retail Inventory method”*, Milano, Giuffrè
- Di Grazia, S. (1987), *“Le rimanenze di magazzino nel commercio al dettaglio: vademecum: applicazione pratica con sviluppo tabellare della valutazione col metodo del dettaglio”*, Milano, Giuffrè
- Furlani, F. e Pellegrino, S. (2010) *“La rettifica delle rimanenze di magazzino”*, Bilancio vigilanza e controllo, 1, pp. 2-7
- Iori, M. e Pozzoli, M. (2005), *“Il punto sulle rimanenze: la transazione agli IAS”*, Guida alla contabilità & bilancio, 22, pp. 53-54
- Iori, M. e Zampiccoli, M. (2012), *“Il punto sui principi contabili: il nuovo OIC 13”*, Guida alla contabilità & bilancio, 18, pp. 40-42
- Longobardi, L. e Siciliano, E. (2009), *“Rimanenze di magazzino: profili civilistici e contabili”*, Guida alla contabilità & bilancio, 24, pp. 11-17
- Luciani, V. (2012), *“Principi contabili revisionati: OIC 13”*, Guida alla contabilità & bilancio, 18, pp. 43-51
- Odorizzi, C. (2011) *“Bilanci 2011: rimanenze d'esercizio”*, Guida alla contabilità & bilancio, 23, pp. 35-42
- Odorizzi, C. (2012a) *“Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Rimanenze di esercizio. Aspetti civilistici e contabili”*, Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, pp. 7-13
- Odorizzi, C. (2012b) *“Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Valutazione delle rimanenze di materie e merci”*, Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, pp. 14-27
- Odorizzi, C. (2012c) *“Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Lavori in corso su ordinazione”*, Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, pp. 35-42
- Odorizzi, C. (2012d) *“Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Rimanenze di lavori in corso: disciplina fiscale”*, Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, pp. 51-58
- Odorizzi, C. (2012e) *“Rimanenze di magazzino: aspetti civilistici e fiscali - Disciplina fiscale delle rimanenze: indicazioni operative”*, Guida alla contabilità & bilancio, 3bis, pp. 66-74
- Organismo Italiano di Contabilità (2005), *“Le rimanenze di magazzino: OIC 13”*, Milano, Giuffrè

- Organismo Italiano di Contabilità (2011), *“Principi contabili nazionali 2011. Il testo completo dei nuovi documenti Oic e dei principi contabili rivisti”*, Milano, Il Sole 24 ore
- Pederzoli, A. (2004), *“Rimanenze di magazzino: criteri di valutazione civilistica e fiscale, problematiche relative ed eventuale applicazione dello IAS 2”*, Contabilità finanza e controllo, 27, 4, pp. 323-332
- Pozzoli, M. (2007), *“Rimanenze di magazzino: OIC 13”*, Guida alla contabilità & bilancio, 24, pp. 56-61
- Pozzoli, M. e Romano, S. (2005), *“Rimanenze di magazzino”*, Guida alla contabilità & bilancio, 22, pp. 41-45
- Pozzoli, M. e Roscini Vitali, F. (2005), *“Guida operativa ai principi contabili internazionali”*, Milano, Il Sole 24 Ore
- Riccomagno, F. (2005), *“Ias/Ifirs: un modello di bilancio”*, Milano, Il Sole 24 Ore
- Roi, P. e Santini R. (2009), *“Contabilità di magazzino e valutazione delle rimanenze”*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli
- Rosciini Vitali, F. (2005), *“Guida ai nuovi principi contabili nazionali”*, Milano, Il Sole 24 ore
- Savioli, G. (2007a), *“IAS 2: le rimanenze”*, Guida alla contabilità & bilancio, 3, pp. 37-45
- Savioli, G. (2007b), *“Rappresentazione in bilancio delle rimanenze: informazioni integrative”*, Guida alla contabilità & bilancio, 12, pp. 52-57
- Tamborrino, A. (2002), *“Principi contabili nazionali annotati con normativa e prassi”*. A cura di Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Milano, EGEA
- Veltri, S. (2006), *“L'adozione degli IAS/IFRS nella valutazione delle rimanenze: principali implicazioni gestionali”*, Rivista italiana di ragioneria e di economia aziendale, 106, 7/8, pp. 396-408
- Zanni, M. e Rebecca G. (2011), *“Rettifiche e correzioni alla valutazione del magazzino”*, Il Fisco, 27, pp. 4287-4295